

SERVIZIO Webank

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL CONTO CORRENTE E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Indice

Sezione I – Norme Generali

Sezione II - Norme Generali del Servizio Webank

Sezione III - Conto Corrente

Sezione IV – Depositi in sottocconti tecnici accessori al conto corrente

Sezione V – Servizi di pagamento

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto le parole indicate di seguito assumono il seguente significato:

- **Aderente**: il soggetto utilizzatore del Servizio DailyPay ovvero di analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento, attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy", sviluppato e gestito da SIA S.p.A;
- **"Agenzia di riferimento"**: l'Agenzia virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente: Banca Popolare di Milano – Servizio Webank – Via Massaua 4 – 20146 Milano;
- **"Agenzie della Banca"** o **"Agenzie"**: tutte le unità organizzative della Banca che rivestono la qualifica di sportello bancario.
- **"Applicazione mobile Webank"** o **"Applicazione"**: applicazione mobile banking a marchio Webank offerta dalla Banca e fruibile dal Cliente mediante smartphone o gli altri dispositivi tempo per tempo compatibili;
- **"Area unica dei pagamenti in Euro"** o **"SEPA"**: l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in Euro secondo regole e standard definiti negli appositi documenti e provvedimenti normativi;
- **"Banca"** o **"BPM"**: Banca Popolare di Milano, banca capogruppo del Gruppo Bipiemme, con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari n. 05584.8 La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
- **"Beneficiario"**: il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- **"Carta di debito internazionale"** o **"Carta"**: la Carta che può essere utilizzata nei Paesi Europei aderenti al circuito Maestro (Profilo Limitato) e, previo sblocco dell'Opzione GeoBlock, anche nei Paesi ricompresi nel Profilo Mondo;
- **"Cliente"**: la persona fisica che ha chiesto alla Banca l'apertura del Conto Corrente e la prestazione degli altri Servizi/Prodotti. In caso di rapporto contestato tra persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i contestatari del rapporto;
- **"Cliente consumatore"**: il Cliente che ha dichiarato, all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **"Cliente professionista"**: il Cliente che ha dichiarato, all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **"Codice del consumo"**: il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Commissione di istruttoria veloce"** o **"CIV"**: commissione di istruttoria veloce che può essere applicata, al ricorrere dei presupposti indicati nel presente Contratto, in caso di Sconfinamenti in assenza di fido;
- **"Condizioni Generali di Contratto"** o **"Condizioni Generali"**: le presenti condizioni generali di contratto che regolano il Conto Corrente e gli altri Servizi/Prodotti associati;
- **"Conto corrente"** o **"Conto"**: il conto corrente bancario la cui apertura è chiesta dal Cliente;
- **"Contratto"**: il contratto che regola il servizio di Conto Corrente e gli altri Servizi/Prodotti a questo associati, composto dal Modulo di Richiesta comprensivo, del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali di Contratto, e dalla comunicazione di accettazione della Banca;
- **"Data valuta"**: la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- **"Documentazione Legale"**: la documentazione disponibile presso le Agenzie della Banca e/o materialmente ottenibile attraverso il Sito, o secondo altra modalità, che contiene previsioni di natura contrattuale o informazioni relative ai servizi e ai prodotti offerti dalla Banca ivi inclusi gli appositi documenti concernenti singoli servizi ("Guide") secondo quanto previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- **"Documento di Sintesi"**: il documento di sintesi, parte integrante e sostanziale del Contratto, che contiene le condizioni economiche applicabili.
- **"Esercizi Convenzionati"**: gli esercizi commerciali che consentono l'acquisto di beni e/o servizi effettuando i relativi pagamenti tramite la Carta;
- **"Firma Digitale"** o **"FD"**: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Mediante il dispositivo di firma digitale (anche in forma remota) l'utente titolare di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della Firma Digitale, ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l'utilizzo della FD nell'ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- **"Foglio informativo"**: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi offerti al Cliente;
- **"Forma scritta"** o **"per iscritto"**: documento sottoscritto con firma olografa, ovvero con una delle tipologie di firma elettronica previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni (Firma Digitale, Firma Elettronica avanzata) che soddisfano i requisiti di forma scritta;
- **"Giornata operativa"**: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; per la Banca indica qualsiasi giorno feriale in cui le Agenzie interessate sono regolarmente aperte e forniscono servizi alla clientela;
- **"Identificativo Unico"**: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano il Conto Corrente e/o l'Utilizzatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento (ad esempio, il codice "IBAN");

- **"Limiti di Utilizzo"**: i limiti di utilizzo entro i quali è possibile utilizzare la Carta, il Servizio DailyPay e il Servizio di prelievo cardless. I Limiti di Utilizzo, distinti per ogni tipologia di servizio, sono indicati nel Modulo di Richiesta.
- **"Modulo di Richiesta"** o **"Modulo"**: il modulo di richiesta di apertura del Conto Corrente e di prestazione dei servizi ad esso associati, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati, tutti letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente;
- **"OL"** o **"Online to Issuer"**: sistema che controlla se l'operazione autorizzata mediante la Carta rispetta i Limiti di Utilizzo e il Saldo Disponibile;
- **"Operazione di versamento"**: indica il complesso di attività disposte dal Pagatore o da un Beneficiario, per versare, trasferire o prelevare somme per il tramite di uno o più Prestatori di servizi di pagamento;
- **"Opzione Down Option"**: l'opzione che, se concessa, consente al Titolare della Carta di effettuare operazioni di prelievo e pagamento anche in assenza di collegamento telematico tra i sistemi informatici della Banca e lo Sportello Automatico o il Terminale POS ove viene effettuata l'operazione stessa;
- **"Opzione GeoBlock"**: l'opzione che consente al Titolare della Carta di debito Internazionale di scegliere se limitare l'utilizzo della Carta esclusivamente nei Paesi rientranti nel Profilo Limitato o estenderne l'utilizzo anche ai Paesi rientranti nel Profilo Mondo;
- **"Ordinante"**: la persona fisica titolare del conto di pagamento dal quale sono trasferiti i fondi nell'ambito di un'operazione di bonifico
- **"Ordine di pagamento"**: qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Pagatore"**: il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- **"Posta Elettronica Certificata"** o **"PEC"**: è l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore, a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso, può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l'ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della PEC, qualora disponibile, ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l'utilizzo della PEC nell'ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- **"Prestatore di servizi di pagamento"**: la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e del TUB;
- **"Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Beneficiario;
- **"Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo è rivestito dalla Banca se il Cliente coincide con il Pagatore;
- **"Profilo Limitato"**: l'insieme dei Paesi in cui è possibile effettuare operazioni mediante la Carta sui Terminali POS e gli Sportelli Automatici collegati al circuito Maestro. L'elenco dei Paesi attualmente rientranti nel Profilo Limitato è riportato nel Foglio Informativo della Carta disponibile sul Sito;
- **"Profilo Mondo"**: l'insieme dei Paesi ricompresi nel Profilo Limitato e degli ulteriori Paesi del mondo in cui è possibile effettuare operazioni mediante la Carta attraverso Terminali POS e Sportelli Automatici collegati al circuito Maestro. L'elenco dei Paesi che fanno parte del Profilo Mondo è disponibile sul Sito;
- **"Rapporto Associato"**: il/i rapporto/i di conto corrente aperto/i tramite il Servizio Webank, su cui il Cliente abbia attivato il Servizio DailyPay;
- **"Saldo disponibile"**: somma disponibile sul Conto corrente, che il Cliente può utilizzare;
- **"Sconfinamento consistente"**: sconfinamento in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro;
- **"Sconfinamenti in assenza di fido"**: somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un Ordine di pagamento (ad es. assegno, domiciliazione utenze) senza avere disponibilità sul Conto corrente e in assenza di apertura di credito;
- **"Servizi/Prodotti"**: i servizi e i prodotti a marchio Webank offerti dalla Banca al Cliente ai sensi del presente Contratto e fruibili prevalentemente tramite il Servizio Webank;
- **"Servizio Webank"**: l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) tramite il quale i Servizi/Prodotti sono prevalentemente fruibili dal Cliente, disciplinato dalla sezione II del presente Contratto.
- **"Servizi di Pagamento"**: i servizi di pagamento associati al Conto corrente, che permettono al Cliente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere sul Conto corrente, disciplinati nella Sezione V del presente Contratto;
- **"Servizio "Estratto conto e contabili on Line"**: servizio che permette di ricevere in formato elettronico le comunicazioni relative ai rapporti in essere con la Banca, quali gli estratti conto, le contabili, le comunicazioni di modifica unilaterale e le altre comunicazioni tempo per tempo rese disponibili mediante il servizio stesso;
- **"Servizio di firma elettronica avanzata"**: il servizio che consente al Cliente di sottoscrivere la documentazione relativa ai prodotti e servizi della Banca su tablet mediante firma elettronica avanzata, dettagliatamente regolato da apposito contratto;
- **"SIA"**: SIA S.p.A., avente sede in Milano, via F. Gonin, 36, società di gestione del sistema di pagamento al dettaglio denominato "Jiffy";
- **"Sistema di Identificazione"** o **"Sistema di Identificazione e Sicurezza"**: l'insieme di dispositivi e/o di procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici) che permettono al Cliente di avvalersi del Servizio Webank attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smartphone, smart tv, ecc.). Fanno parte del Sistema di Identificazione e Sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Codice Cliente" e le relative "Password" e codici di controllo (di primo e di secondo livello). I Sistemi di Identificazione e Sicurezza potranno essere utilizzati anche quale strumento di identificazione ai fini della sottoscrizione di documenti informatici ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche e integrazioni;
- **"Sito"**: l'insieme delle pagine web, in titolarità di BPM, che supportano il Servizio Webank, disponibili sulla rete Internet all'URL (dominio) www.webank.it;
- **"Sportelli Automatici"**: gli sportelli automatici (noti anche come "Automatic TellerMachine" o "ATM") collegati ai circuiti Bancomat/PagoBancomat in Italia e Maestro/Cirrus in Italia e all'estero;
- **"Sportelli Automatici Self Service"** o **"Self Service"**: gli Sportelli Automatici delle banche del Gruppo Bipiemme che consentono di effettuare operazioni di natura informativa e dispositiva sul Conto diverse dall'operazione di prelievo effettuabile presso gli Sportelli Automatici. Gli Sportelli Automatici Self Service sono contraddistinti dall'insegna "Self Service";
- **"Strumento di pagamento"**: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'Utilizzatore e il Prestatore di servizi di pagamento e di cui l'Utilizzatore di servizi di

Banca Popolare di Milano
Società Cooperativa
a responsabilità limitata
Centralino 02 77001

Sede Sociale e Direzione Generale
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Gruppo Bipiemme
Banca Popolare di Milano

Capitale sociale al 30.6.2014
Euro 3.365.439.319,02 int. vers.
Registro delle Imprese MI n. 00715120150
Cod. Fiscale e Partita IVA 00715120150

N. Iscrizione Albo Cooperativo: A109641
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi Iscritta all'Albo delle Banche
e all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5584.8

emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 50 - Effetti del recesso

1. Il recesso determina la chiusura del Conto Corrente e della pertinente convenzione di assegno. L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente.
2. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai precedenti articoli 48 e 49 vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.
3. In caso di pagamenti pervenuti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Art. 51 - Sconfinamenti in assenza di fido

1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alle Sezioni III e IV), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo del Conto.
2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di sintesi del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedono il Saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
4. In caso di Sconfinamento consistente che si prolunga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC):
 - a) lo sconfinamento;
 - b) l'importo interessato;
 - c) il tasso debitore;
 - d) le commissioni eventualmente applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.

Art. 52 - Commissione di istruttoria veloce (eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca)

1. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido o di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della Commissione di istruttoria veloce, espresso in valore assoluto, è determinato nel Documento di Sintesi in misura fissa ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.
2. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la Commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo del Conto corrente del Cliente risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. "saldo di sconfinamento in franchigia" e i c.d. "giorni di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento. In caso di concessione di uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
3. In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:
 - i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
 - ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
 - iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.
4. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
 - a) il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - i) il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
 - b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
 - c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione prevista dalla precedente lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

5. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizza.

Art. 53 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente possa effettuare alcune operazioni presso altri intermediari abilitati.
2. Il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo, modalità e tipologia delle operazioni consentite tramite altri intermediari abilitati. Il Cliente prende atto, inoltre, che l'effettuazione di operazioni tramite altri intermediari abilitati individuati ai sensi del presente articolo è riservata al Cliente stesso e non a terzi che abbiamo rapporti con il Cliente, salvo diversa ed espressa comunicazione della Banca.
3. La Banca comunica al Cliente, attraverso il Sito, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni) applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari

abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.

SEZIONE IV

DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE

Art. 54 - Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente

1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad attivare sottoconti di natura tecnica, accessori e comunque parte del medesimo conto corrente.
2. I depositi effettuati dal Cliente nei sottoconti tecnici del conto corrente sono regolati dalle presenti norme, dalle relative norme presenti nell'apposita sezione del Sito e, per quanto ivi non disciplinato, dalle norme contenute nella Sezione del presente Contratto relativa al Conto Corrente.

Art. 55 - Remunerazione delle somme depositate nei sottoconti tecnici

1. Gli interessi sulle somme depositate nei sottoconti tecnici sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita per ciascun sottoconto tecnico ed indicata nelle rispettive condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti. In particolare, ciascuno dei sottoconti potrà prevedere una specifica remunerazione differente da quella del conto corrente.
2. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi e la remunerazione delle somme depositate nei sottoconti, fermo restando che i limiti eventualmente stabiliti dalla Banca saranno indicati nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti e comunque sempre conoscibili in quanto costantemente pubblicate sul Sito. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità previste dalle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti, e comunque sempre conoscibili in quanto costantemente pubblicate sul Sito.
3. Le operazioni di accredito e di addebito verranno effettuate esclusivamente a valere sul conto corrente di corrispondenza. Tuttavia, se un'operazione di addebito supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento, la Banca è autorizzata a prelevare dai sottoconti tecnici un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. Per le operazioni di accredito, invece, il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca istruzioni di trasferimento delle somme su uno o più sottoconti tecnici. L'estinzione del conto corrente comporta l'automatica estinzione di tutti i relativi sottoconti tecnici ad esso accessori.

Art. 56 - Versamenti aggiuntivi

1. Il Cliente ha sempre facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi sui sottoconti tecnici.

Art. 57 - Depositi vincolati (con o senza facoltà di svincolo anticipato)

1. La Banca, in esito alla scelta che il Cliente può effettuare sulla base delle possibili proposte commerciali (sempre variabili nel tempo a discrezione della Banca), potrà fissare vincoli, anche parziali, sulle somme depositate nei sottoconti tecnici accessori al conto corrente (deposito vincolato). Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità:
 - nel caso di deposito senza facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata;
 - nel caso di deposito vincolato con facoltà di svincolo anticipato, fino alla data di scadenza fissata o, se precedente, sino all'esercizio della facoltà di svincolo.
2. È espressamente pattuito che, dal vincolo e dall'eventuale assenza o presenza di facoltà di svincolo anticipato, può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme depositate nel sottoconto tecnico.
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità, indicati nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi tempo per tempo vigente tra le parti.

Art. 58 - Svincolo anticipato

1. Nel caso di depositi vincolati con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo effettuato a valere sulla disponibilità del relativo sottoconto. Nel caso dei depositi vincolati senza facoltà di svincolo anticipato gli importi vincolati dovrebbero rimanere in deposito presso la Banca sino a tutto il termine pattuito. Resta tuttavia fermo, anche in quest'ultimo caso, il diritto del Cliente di recedere dal contratto di conto corrente e dai relativi rapporti accessori con conseguente estinzione anche di tutti i sottoconti tecnici accessori al conto corrente, ma ciò con gli effetti e la decadenza previsti al successivo art. 60.
2. Se un'operazione di prelievo supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento e delle somme non assoggettate a vincolo depositate nei sottoconti, la Banca è autorizzata a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo.
3. In presenza di più depositi vincolati la Banca decurerà prima quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con scadenza più prossima.
4. I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dai Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
5. Se i prelievi di cui al precedente comma 4 sono eseguiti:
 - (i) dalla Banca, le condizioni economiche di favore verranno meno sull'intera somma vincolata, e ciò anche se il prelievo riguarda solo parte della predetta somma vincolata;
 - (ii) dal Cliente esercitando la facoltà di svincolo anticipato, le condizioni economiche di favore verranno meno esclusivamente per l'importo prelevato.

Art. 59 - Remunerazione dei depositi vincolati

1. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata.

Art. 60 - Liquidazione degli interessi sui depositi vincolati

1. Gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono liquidati alla scadenza del vincolo e vengono accreditati sul relativo sottoconto con la medesima data valuta. Fermo quanto precede gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato nel Documento di sintesi.
2. L'importo del deposito vincolato viene annotato sull'estratto conto inviato al Cliente.
3. Nel caso in cui il correntista richieda l'estinzione del Conto Corrente di corrispondenza, o comunque receda, il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato, anche se non era stata prevista la facoltà di svincolo anticipato. In ogni caso, qualora l'estinzione avvenga prima della scadenza pattuita essa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione riservata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
4. Il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato prima della scadenza pattuita anche nel caso in cui la Banca eserciti il recesso dal contratto di Conto Corrente di corrispondenza. In tal caso, ove il recesso della Banca sia fondato su giustificato motivo, l'estinzione anticipata del deposito vincolato comporterà la decadenza, con effetti retroattivi, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e conseguentemente troveranno applicazione le condizioni economiche vigenti alla data del recesso per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Le condizioni applicabili saranno ricavabili dalla sezione riservata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

Diversamente la Banca, a fronte del proprio recesso, sarà tenuta a corrispondere alla scadenza del vincolo le condizioni economiche pattuite per il deposito vincolato, con piena liberazione verso il Cliente.

SEZIONE V SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE

Parte Generale

Art. 61 - Oggetto del servizio

- La presente Sezione disciplina i seguenti Servizi di pagamento regolati in Conto corrente, anche qualora i fondi utilizzati derivino da una linea di credito concessa dalla Banca:
 - prelievi e versamenti sul Conto (come disciplinati dalle disposizioni della Sezione III e della Parte Generale della presente Sezione V);
 - Esecuzione e Ricezione di Bonifici (Sottosezione A);
 - Addebiti diretti SDD, RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia (Sottosezione B);
 - Carta di debito internazionale (Sottosezione C);
 - Servizio DailyPay (Sottosezione D);
 - Servizio Preliève Cardless (Sottosezione E).
- Le disposizioni della presente Parte Generale sono applicabili a tutti i Servizi di pagamento sopra indicati, fatto salvo quanto specificatamente previsto per i singoli Servizi di pagamento nelle rispettive sottosezioni.
- In ogni caso le disposizioni contenute nella presente Sezione trovano applicazione nel caso di Servizi di pagamento per i quali:
 - sia il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia quello del Beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo (Paesi appartenenti all'Unione Europea e Islanda, Liechtenstein e Norvegia e gli altri paesi tempi per tempo aderenti alla SEPA) ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo e a condizione che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. Le previsioni relative all'applicazione della Data valuta e alla disponibilità delle somme trasferite si applicano anche al caso in cui solo il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o solo quello del Beneficiario sia insediato nello Spazio Economico Europeo. Le presenti disposizioni, di conseguenza, non si applicano ai servizi di pagamento non soggetti alla normativa sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE e decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come successivamente modificati e integrati).

Art. 62 - Esecuzione di un'Operazione di pagamento

- La Banca è tenuta ad eseguire un'Operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che tale Operazione sia disposta su Ordine del Cliente o del Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, sempre che l'Ordine di pagamento del Cliente sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il Servizio di pagamento ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. È fatto salvo il caso in cui:
 - l'esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale;
 - si verifichi un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
- È considerata autorizzata quell'Operazione di pagamento per la cui esecuzione il Cliente ha prestato il proprio consenso nella forma e secondo la procedura concordata per i singoli Servizi di pagamento.
- Il consenso può essere revocato dal Cliente, nella forma e secondo la procedura prevista nelle sottosezioni che disciplinano i singoli Servizi di pagamento, prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici Servizi. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso (anche laddove tale consenso si riferisca a più Operazioni di pagamento) non possono essere considerate autorizzate.
- La Banca esegue l'Ordine di Pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute.
- Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
- Se l'Identificativo unico è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento. In tal caso la Banca compie ogni sforzo ragionevole per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento. Qualora la Banca sostenga delle spese per tale attività di recupero, le stesse saranno addebitate in partita al Cliente. Al fine di favorire la corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento, la Banca, ove consapevole dell'inesattezza dell'Identificativo unico utilizzato dal Cliente, contatterà quest'ultimo prima di avviare l'esecuzione dell'Operazione di pagamento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario consapevole contatterà il Prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé - ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'Ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti - ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il Prestatore di Servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 63 - Rifiuto degli Ordini di pagamento

- Quando le condizioni previste dalla presente Sezione nonché dalle singole sottosezioni che regolano i Servizi di pagamento siano rispettate, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine. Il rifiuto di eseguire un Ordine di pagamento e, qualora possibile, le relative motivazioni nonché, se del caso, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto, dovranno essere comunicate dalla Banca al Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, mediante telefonata al numero indicato dal Cliente stesso oppure mediante comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. È fatto salvo il caso in cui la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.
- Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato - in via meramente esemplificativa, a causa dell'assenza nell'ordine degli elementi richiesti dal Contratto o di provvista - l'Ordine di pagamento deve considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente le spese della comunicazione.

Art. 64 - Utilizzo di strumenti di pagamento

- Il Cliente e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso Strumenti di pagamento al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire Operazioni di pagamento.
- La Banca ha diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello strumento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
- Nei casi di cui al comma 2 la Banca informa il Cliente, contattandolo ai recapiti da questi utilizzati nell'ambito dei rapporti con la Banca, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.

4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

5. Il Cliente nell'utilizzare uno Strumento di pagamento fornito dalla Banca ha l'obbligo di:

- a) utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità con i termini espliciti nel contratto relativo all'utilizzo dello Strumento di pagamento, che ne regola l'emissione e l'uso, assumendo un comportamento diligente;
- b) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità previste nel contratto relativo all'utilizzo dello Strumento di pagamento, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza al fine di richiederne il blocco. La Banca fornisce al Cliente una conferma dell'avvenuto blocco richiesto dal Cliente.
6. Ai fini di cui al comma 5, lettera a), l'Utilizzatore, non appena riceve uno Strumento di pagamento, deve adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo (es. PIN e password), mettendo in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati da parte di terzi (ad es. non annotare i codici di sicurezza sullo Strumento di pagamento, né conservarli assieme, né renderli visibili a terzi al momento della digitazione). Il Cliente deve prestare particolare attenzione nel caso in cui uno Strumento di pagamento venga utilizzato tramite tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio tramite internet) in quanto tali tecniche possono aumentare i rischi di frode. Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi gli Strumenti di pagamento fornitigli dalla Banca.

7. La Banca si impegna:

- a) a fare quanto nelle proprie possibilità affinché i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del precedente comma 6;
- b) ad astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
- c) ad assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 5, lettera b), nonché, nel caso di blocco dello strumento di pagamento ai sensi del precedente comma 2, di chiedere la riattivazione dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima.
- d) ad impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al comma 5, lettera b) con cui richiede il blocco.

Art. 65 - Operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto

- Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non eseguita o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza alla Banca senza indugio e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito o di accredito, inviando una comunicazione in forma scritta. Un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è avvenuta in modo conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente. Il rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente attiene all'importo trasferito, ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Un'Operazione di pagamento si considera non eseguita quando i fondi oggetto dell'Ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del Prestatore di servizi di pagamento, rimanendo nella disponibilità del Pagatore o del Prestatore stesso.
- Qualora la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento non si applica il termine di decadenza di 13 mesi di cui al primo comma.
- Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 62 della presente Sezione e al comma 1 del presente articolo, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare di aver eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Pagatore e che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'Operazione nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento. Qualora l'Utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine faranno fede le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalla Banca (ad es. tramite le apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse, qualora non risultino anomalie).
- Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del precedente comma 3, egli mette senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del Beneficiario medesimo.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui un'Operazione non sia stata autorizzata, o non eseguita o eseguita in modo inesatto il Prestatore di servizi di pagamento, quando è responsabile ai sensi delle previsioni che precedono, rimborsa l'importo dell'Operazione medesima al Pagatore senza indugio, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento il Pagatore, in alternativa, può scegliere di non ottenere il rimborso e di mantenere l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, fatti salvi i diritti di rettifica di cui al comma 1. In ogni caso la Banca non è tenuta a risarcire i danni di qualsivoglia natura derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento o dall'esecuzione di un'Operazione non autorizzata, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca. Resta fermo che nel caso di utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento ai fini della determinazione delle responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e di quella del pagatore trovano applicazione le norme di legge in materia di servizi di pagamento e precisamente:
 - l'Utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera b), salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento;
 - salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'Utilizzatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 64, comma 7, lettera c);
 - salvo il caso in cui l'Utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera b), l'Utilizzatore medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento;
 - qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 64 con dolo o colpa grave, l'Utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente punto. Per colpa grave si intende il comportamento dell'Utilizzatore che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui l'Utilizzatore:

- i) non conserva lo Strumento di pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
- ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di pagamento a terza persona,
- iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su device fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv, ecc.),
- iv) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i servizi di pagamento,
- v) fruisce dei servizi di pagamento con modalità (es. siti web), device o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
- vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato dello Strumento di pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
- vii) non provvede a richiedere il blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso il servizio sms alert o mediante avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
- viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
- ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. servizio sms alert),
- x) omette di comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei servizi e degli strumenti di pagamento,
- xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http" e in ogni caso se
- xii) viola gli obblighi posti in capo all'Utilizzatore dalla legge o dal contratto.

6. In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o durevole (es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC).

7. L'avvenuto rimborso da parte della Banca non esclude la facoltà, per la stessa, di dimostrare in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell'importo rimborsato, anche mediante addebito in Conto corrente.

8. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo: (i) della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario, (ii) dell'immediata trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il conto, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

9. Se l'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, a prescindere dalla propria responsabilità, la Banca si adopera, senza indugio, su richiesta del Cliente per rintracciare e lo informa del risultato su supporto cartaceo o durevole (es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC).

10. In caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione, si applicano le Date valuta e disponibilità dei fondi di cui all'art. 23 D.lgs., 27 gennaio 2010 n. 11, commi 1, 2, 3 e 4, indicate nelle rispettive sottosezioni dei singoli Servizi di Pagamento.

11. In ogni caso per tutte le ipotesi indicate nel presente articolo, la Banca non sarà responsabile qualora sussista un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

12. È fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell'effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Art. 66 – Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dalla presente Sezione V e relative sottosezioni sono indicate nel Documento di sintesi tempo per tempo vigente tra le parti.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare (anche in senso sfavorevole) le condizioni normative ed economiche del presente Contratto che regolano i Servizi di pagamento qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle rispettive disposizioni di attuazione, come tempo per tempo modificati e integrati. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole [ad esempio su file Portable Document Format ("pdf") o messaggio di posta elettronica ("e-mail" o, qualora disponibile, PEC)], nell'ambito del Servizio Webank.

3. Le modifiche di cui al comma 2 dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, come tempo per tempo modificati e integrati.

4. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata.

5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato e senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, la modifica deve essere la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Documento di sintesi e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.

6. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divergano incompatibilmente con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Titolare la relativa modifica del Contratto.

Art. 67 - Recesso dalla presente Sezione e dai singoli Servizi di pagamento

1. L'accordo disciplinato dalla presente Sezione ed i singoli Servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato.

2. Il Cliente ha sempre la facoltà in ogni momento e senza preavviso di recedere da uno o più Servizi di pagamento senza penalità alcuna e senza spese di chiusura.

3. La Banca ha la facoltà di recedere dalla presente Sezione e dai Servizi qui regolati, con un preavviso di almeno due mesi comunicato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (es. pdf, e-mail o PEC). Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un'ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

4. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione prima della data del recesso.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 68 - Trasparenza

1. In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può richiedere le condizioni relative alla presente Sezione nonché le informazioni previste ai sensi dell'art. 126-quater, comma 1, lettera a) del TUB, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

2. La Banca fornisce o rende disponibili al Cliente le informazioni e le condizioni previste dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, secondo i contenuti e le modalità ivi disciplinate. In particolare il Cliente ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni, anche economiche, relative ai Servizi di pagamento in vigore debitamente aggiornato.

3. La Banca mette costantemente a disposizione su Sito e presso le proprie Agenzie, su richiesta del Cliente, un riepilogo gratuito dei movimenti di addebito e di accredito delle operazioni di pagamento regolate sul proprio Conto corrente mediante supporto durevole. Tale riepilogo è disponibile per: disposizione di bonifico SEPA, addebito diretto SDD, addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia, addebito derivante dal Servizio DailyPay, addebito derivante da Servizio di Prelievo Cardless e operazioni di accredito. Il riepilogo gratuito contiene le seguenti informazioni con riferimento alle distinte tipologie di pagamento:

ADDEBITI

Addebito derivante da operazione di Bonifico:

- numero di CRO/transaction ID quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario

Addebito diretto SDD:

- riferimento unico del Mandato
- il nome e l'identificativo del beneficiario
- codice identificativo dello schema di pagamento
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito

Addebito MAV / RAV / Bollettino Freccia:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito

Addebito RIBA:

- numero identificativo dell'effetto quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito

Addebito Pagobancomat:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- riferimento dell'esercente

Addebito Bancomat:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa

Addebito derivante da Servizio DailyPay:

- numero di Bonifico SEPA quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario

Addebito derivante da Servizio di Prelievo Cardless:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito

ACCREDITI

Accredito derivante da operazione di Bonifico:

- nome del Pagatore
- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'accredito
- data valuta di accredito

Accredito derivante da Servizio DailyPay:

- dati del Pagatore
- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'accredito
- data valuta di accredito.

4. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca, prima dell'esecuzione di ogni singola Operazione di pagamento, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle singole spese che il Cliente deve corrispondere. La Banca, a seguito della richiesta del Cliente, provvede a mettere a disposizione di quest'ultimo, su supporto cartaceo o mediante altro supporto durevole, i documenti di seguito indicati con riferimento alle singole tipologie di Operazioni di pagamento:

- per le disposizioni di bonifico, addebito diretto SDD, addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia, Servizio DailyPay, Servizio di Prelievo Cardless, la Banca, su richiesta del Cliente, fornisce il Documento di Sintesi del Conto corrente del Cliente nel quale figurano le reali condizioni applicate a quest'ultimo unitamente al Foglio Informativo del Conto corrente nel quale sono indicati i tempi massimi di esecuzione.

5. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sono fornite gratuitamente al Cliente. Qualora il Cliente richiedesse informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate o mediante strumenti diversi da quelli sopra espressamente previsti, le stesse saranno fornite a fronte di corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi.

6. La Banca trasmette inoltre periodicamente come previsto dalla normativa sulla trasparenza i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai Servizi di pagamento e l'estratto conto per le Operazioni di pagamento regolate nel Conto.

7. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di Pagamento unitamente al rendiconto periodico del conto corrente.

Art. 69 - Reclami della Clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed all'applicazione delle norme contenute nella presente Sezione il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziarica ha la possibilità di presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate all'art. 3 della Sezione I del presente Contratto. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta può promuovere ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario con le modalità descritte nel già citato art. 3 della Sezione I oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente art. 3 comma 4 della Sezione I. Restano ferme le informazioni e le pattuizioni già fornite con riferimento alla procedura di mediazione.

2. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.

Art. 70 - Sanzioni

1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal D. lgs 27 gennaio 2010 n. 11, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 del medesimo decreto qui di seguito riportato: "Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 (Spese applicabili), 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto), 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) e 25 (Mancata o inesatta esecuzione) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8 (Obbligo a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), 21 (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento) e 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Sottosezione A Bonifico

Art. 71 - Oggetto del Servizio

1. Il bonifico è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica, denominata Ordinate, ad un'altra, denominata Beneficiario, in base ad una disposizione conferita dall'Ordinate alla propria Banca. Il trasferimento dei fondi avviene addebitando e accreditando i rispettivi conti dell'Ordinate e del Beneficiario.
2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in bonifici "SEPA" e bonifici "non-SEPA" (o più semplicemente bonifici esteri). In particolare, la disciplina dei Bonifici SEPA ricomprende i bonifici nazionali, e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area ("SEPA") sulla base di quanto tempo per tempo previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia, fermo restando che la Banca provvederà ad eseguire i bonifici nazionali secondo le apposite procedure interbancarie sin tanto che le stesse saranno applicabili.

Art. 72 - Disposizione di un ordine di bonifico

1. Le modalità di disposizione di un ordine di bonifico sono qui di seguito descritte.
2. Il Cliente può:
- consegnare all'Agenzia di riferimento un ordine cartaceo debitamente compilato e sottoscritto;
- nel caso di utilizzo del Servizio Webank, trasmettere alla Banca un ordine utilizzando il Sistema di Identificazione e Sicurezza fornito dalla Banca stessa e inserendo in procedura ovvero comunicando all'operatore del servizio del Telephone Banking, tutti i dati necessari per effettuare la disposizione.
3. L'ordine di bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l'Identificativo unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l'Identificativo unico corrispondente alle coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data esecuzione richiesta, l'importo, il nominativo e la residenza del Beneficiario. Per i bonifici non-SEPA sono richiesti il numero di conto del Beneficiario, il codice swift della Banca del Beneficiario e i dati del Beneficiario.
4. La data di ricezione e conseguente accettazione dell'Ordine di pagamento è quella in cui la Banca riceve l'ordine completo di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione ai sensi del precedente comma.
5. Qualora la disposizione di bonifico sia impartita tramite il Servizio Webank, la data di ricezione è determinata conformemente agli orari massimi previsti per l'inserimento dell'ordine indicati sui Fogli Informativi messi a disposizione presso le dipendenze della Banca e sul Sito. Per disposizioni impartite successivamente all'orario limite previsto, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno lavorativo successivo alla data di inserimento da parte del Cliente.
6. Il Cliente ha altresì la facoltà di impartire alla Banca Ordini di pagamento che debbano essere eseguiti in una data futura rispetto a quella della presentazione dell'Ordine, nel qual caso l'Ordine si considererà ricevuto nella data in cui deve essere eseguito.
7. La data di esecuzione di qualsiasi bonifico dovrà essere sempre indicata nel relativo Ordine. Resta inteso che nel caso in cui il giorno di esecuzione indicato dal Cliente coincida con una Giornata non operativa per la Banca, il giorno di esecuzione sarà la prima Giornata operativa successiva.
8. In caso di bonifici superiori all'importo indicato nel Documento di Sintesi o richiesto per iscritto dal Cliente, per ragioni di sicurezza e maggiore tutela dello stesso Cliente, la Banca potrebbe effettuare specifici controlli (ad esempio richiedendo, se del caso, una ulteriore conferma da parte del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza). Il Cliente è informato ed accetta che tali controlli possono ritardare la ricezione dell'Ordine di pagamento in quanto il bonifico si intenderà ricevuto dalla Banca solo una volta che tutti i controlli sono stati effettuati. Per le medesime ragioni di sicurezza e maggiore tutela del Cliente, la Banca, potrà introdurre un limite operativo all'importo massimo del singolo bonifico. Il Cliente ha facoltà di innalzare o di ridurre tale importo inviando alla Banca un'apposita richiesta attraverso il Sito. In assenza di richiesta, il Cliente accetta che il limite di importo sia quello tempo per tempo stabilito dalla Banca. Resta sempre salva la facoltà della Banca di non accogliere le richieste di variazione effettuate dal Cliente, nonché di variare autonomamente il limite.

Art. 73 - Esecuzione di un ordine di bonifico

1. La Banca esegue le operazioni di bonifico SEPA esclusivamente in conformità all'Identificativo Unico indicato dal Cliente, che corrisponde alle coordinate bancarie complete del Beneficiario, espresse nel codice IBAN.
2. In base a quanto previsto dall'art. 62 comma 5 della Parte Generale della presente Sezione "Servizi di Pagamento", se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo Unico (IBAN) fornito dal Cliente, l'ordine è eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico. Pertanto, qualora l'Identificativo Unico indicato dal Cliente nell'ordine di bonifico sia inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'Ordine di pagamento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 comma 6 della Parte Generale della presente Sezione relativa ai Servizi di Pagamento. Per gli ordini di bonifico non-SEPA, si precisa che non è richiesta l'indicazione di alcun codice identificativo e che pertanto la disposizione viene eseguita sulla base

dei dati forniti dal Cliente ordinante come richiesto dall'articolo 72 comma 3 della presente Sotto Sezione.

3. L'addebito sul Conto del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell'Ordine di bonifico. La valuta di addebito sul Conto del Cliente non può essere precedente alla giornata lavorativa in cui l'importo dell'operazione di Bonifico è addebitato sul Conto del Cliente.

4. A decorrere dalla data di ricezione dell'ordine di pagamento, l'importo del bonifico sarà accreditato sul Conto del prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:

(i) entro la fine della giornata operativa successiva se la disposizione è impartita tramite il Servizio Webank, ovvero

(ii) entro la fine di due giornate operative successive se l'ordine è disposto sul supporto cartaceo.

Art. 74 - Revoca dell'ordine di bonifico

1. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'ordine di bonifico conferito alla Banca entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'operazione. Nella data di esecuzione, il Cliente potrà revocare l'Ordine di bonifico mediante comunicazione telefonica registrata. Revocato successivamente a tale termine richiederanno l'espresso consenso della Banca, che dovrà essere manifestato per iscritto.

2. Fermo restando quanto sopra previsto la revoca deve essere effettuata:

- in caso di Ordine cartaceo con disposizione scritta da inviare alla Banca o all'Agenzia di Riferimento;

- in caso di Ordine conferito attraverso il Servizio Webank mediante utilizzo del medesimo canale utilizzato per il conferimento dell'Ordine.

3. In caso di disposizioni di bonifico permanenti che richiedano alla Banca l'esecuzione di più pagamenti ripetuti nel tempo, il Cliente ha la facoltà di revocare, con le modalità sopra descritte, la disposizione permanente ovvero un singolo bonifico.

Art. 75 - Accredito in conto di un bonifico

1. Ai fini dell'esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente Beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al pagatore il proprio identificativo unico (IBAN).

2. La Banca accredita il Conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca dell'Ordinate, con pari valuta e disponibilità.

3. Nel caso in cui la rimessa sia stata effettuata in divisa estera la Banca, previa effettuazione della eventuale conversione, accredita il Conto corrente del Cliente applicando i giorni di valuta previsti dal Documento di Sintesi. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante.

Sottosezione B

Addebito di SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

Art. 76 - Oggetto

1. La presente sottosezione disciplina unicamente le operazioni di pagamento in conto corrente Sepa Direct Debit (di seguito "SDD"), Ricevute Bancarie Elettroniche (di seguito "RIBA"), Pagamento Mediante Avviso (di seguito "MAV"), Ruoli Mediante Avviso (di seguito "RAV") e Bollettini Freccia.

Art. 77 - Domiciliazione e Addebito Sepa Direct Debit (SDD)

1. L'SDD è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in Euro, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato). Si distinguono la tipologia "Core" (utilizzabile da tutti gli utenti) e quella "B2B" (non utilizzabile da clienti "consumatori"). Nella tipologia Core rientrano le varianti SDD finanziario, utilizzabile in via esclusiva per l'incasso delle operazioni di cui all'art. 2, lett i) del D. Lgs. n. 11/2010, e SDD ad importo prefissato, utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di addebito ad importo prefissato.

2. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio Prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del conto di pagamento. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni SDD, il Cliente pagatore deve provvedere in autonomia ad indicare al Beneficiario del pagamento il proprio Identificativo Unico (IBAN). Il Cliente pagatore ha diritto di impartire alla Banca istruzioni volte a limitare le operazioni oggetto dell'SDD per importo o per periodicità.

3. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se i conti di pagamento del Cliente Pagatore e del Beneficiario sono in Euro.

4. L'autorizzazione e il relativo consenso ad eseguire un Ordine di pagamento SDD devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un'autorizzazione all'addebito (Mandato) rilasciata al Beneficiario, emittente l'SDD.

Limitatamente ai Beneficiari che abbiano sottoscritto particolari accordi sarà anche possibile la sottoscrizione del Mandato direttamente tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l'utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste.

5. Con eccezione dei casi indicati nel precedente comma 4, la Banca non interviene direttamente nelle fasi di sottoscrizione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'addebito. Al debitore è ugualmente richiesto di avvisare la Banca, con le modalità che la stessa rende disponibili, in merito alla avvenuta sottoscrizione di un Mandato, affinché la Banca possa tenerne conto per tutti gli addebiti SDD successivamente inoltrati dall'emittente individuato. In assenza di Mandato già registrato negli archivi Banca e in mancanza di specifiche istruzioni al riguardo eventualmente fornite dal Cliente l'ordine di incasso SDD sarà respinto. Eventuali modifiche o revoche dell'autorizzazione all'addebito dovranno essere comunicate dal Cliente direttamente al Beneficiario nonché alla Banca, affinché quest'ultima aggiorni opportunamente i propri archivi interni. Per i Mandati a favore dei Beneficiari aderenti agli accordi specifici di cui al precedente comma 4, le modifiche e la revoca del Mandato potranno essere effettuate anche tramite la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione (ivi incluso l'utilizzo del Servizio Webank secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili) e sostenendo le spese allo scopo previste. Il Cliente classificato come consumatore ha diritto di chiedere alla Banca (i) il blocco di qualsiasi addebito SDD, (ii) il blocco degli addebiti SDD di uno o più determinati Beneficiari sulla base di un Mandato in corso, (iii) la limitazione dell'autorizzazione a uno o più determinati Beneficiari.

6. La Banca, in accordo con l'Ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del Beneficiario, procede all'addebito in Conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti.

7. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa da parte del Beneficiario, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine pre-autorizzato da parte del Cliente. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del Beneficiario nei termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

8. Per gli SDD riferibili alla tipologia Core (diversi da quelli riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato) il Cliente ha la facoltà di richiedere il rimborso e quindi lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

a) momento del rilascio dell'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione;
b) importo addebitato superi quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nel Mandato e alle circostanze del caso.

Per gli SDD riferibili alla tipologia B2B e alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato non è prevista la facoltà di rimborso di cui al presente comma 8 e, in tal caso, la Banca verifica ciascuna operazione accertandosi, sulla base dei dati del Mandato e prima di procedere all'addebito, che l'importo e la periodicità dell'operazione stessa corrispondano a quelli indicati nel Mandato, senza pregiudizio per quanto previsto all'art. 65 relativamente alle Operazioni di

pagamento non autorizzate. Resta ferma, inoltre, la possibilità per il Cliente di revocare l'operazione fino alla data di scadenza dell'operazione SDD.

9. Per le richieste di rimborso relative agli SDD riferibili alla tipologia Core (diversi da quelli riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo preffissato), citate nel precedente comma 8, il Cliente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. 78 - Oggetto del servizio di pagamento RIBA, MAV, RAV e Bollettino Freccia

1. La Ri.Ba. è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria banca (detta Banca assuntrice) che provvede a inoltrarlo alla banca (detta Banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, contenente il riferimento dell'importo in euro e della data del pagamento.

Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente quindi al Cliente di effettuare:

- il pagamento di Ri.Ba. domiciliata presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Ri.Ba. domiciliata presso la Banca;
- il ritiro di Ri.Ba. per pagare ricevute bancarie domiciliata presso altre banche.

2. Il MAV/RAV è un pagamento su supporto cartaceo mediante avviso, predisposto dalla Banca assuntrice, su richiesta del creditore. Il MAV/RAV viene inviato al debitore, il quale può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento, lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L'importo e la scadenza sono predefinite. Il creditore del RAV è la Pubblica Amministrazione.

3. Il Bollettino Freccia è un documento cartaceo predisposto ed inviato al debitore da parte del creditore. Il debitore può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L'importo e la scadenza sono predefinite. Il servizio di incasso permette al Cliente di effettuare il pagamento di Bollettino Freccia sulla base delle disposizioni presentate.

Art. 79 - Disposizioni di pagamento RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINO FRECCIA

1. Il Cliente dispone un ordine di pagamento mediante addebito o prenotazione in Conto corrente di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia, nel caso di utilizzo del Servizio Webank, inserendo in procedura tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al comma 2 del presente articolo, utilizzando il Sistema di Identificazione e Sicurezza fornito dalla Banca stessa.

- a) per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, la prenotazione può essere inserita mediante il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
- b) per le RIBA la prenotazione può essere inserita tramite il Sito fino alle 12.30 del giorno lavorativo di scadenza;
- c) per i Bollettini Freccia, la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino a 60 giorni successivamente alla data di scadenza;
- d) per le RIBA la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino al giorno operativo precedente alla data di scadenza.

In caso di prenotazione del pagamento tramite i Servizi Webank, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare il codice identificativo presente sull'avviso o sul bollettino.

Limitatamente al servizio di addebito di MAV, il Cliente - nel caso in cui intenda utilizzare apparecchiature Self Service presso gli ATM all'uso abilitate - fornisce alla Banca, in base alle modalità convenute e previa digitazione del PIN, tutti i dati richiesti, come indicato al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza.

2. L'ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione di seguito indicati:

- RIBA:
- Numero avviso
 - Numero effetto
 - Importo
 - Scadenza
 - Conto corrente di addebito

- MAV/RAV:
- Codice identificativo MAV/RAV
 - Importo
 - Data pagamento richiesta
 - Conto corrente di addebito

- BOLLETTINO FRECCIA:
- Codice identificativo Bollettino Freccia
 - Importo
 - Data pagamento richiesta
 - Conto corrente di addebito

3. La Banca esegue il pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia il giorno stesso di ricezione dell'ordine determinato nelle modalità specificate nei commi precedenti del presente articolo.

4. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del creditore secondo le tempistiche indicate dagli "accordi interbancari" vigenti e comunque nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11.

Art. 80 - Esecuzioni di pagamenti di RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

1. La disposizione di pagamento si considera correttamente eseguita dalla Banca se effettuata coerentemente con i dati riportati nell'articolo precedente della presente sottosezione e con l'identificativo unico indicato dal Cliente, fermo restando che la disposizione di pagamento si considera effettuata correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico qualora la Banca esegua la disposizione conformemente all'identificativo unico indicato dal Cliente.

2. Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso dell'addebito non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito stesso, come disciplinato dall'art. 65 Parte Generale della Sezione V.

Art. 81 - Revoca del consenso al pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia

1. La revoca dell'Ordine di pagamento può essere effettuata al più tardi entro il giorno operativo precedente la data di addebito concordata. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso della Banca e del Beneficiario, che dovranno essere manifestati per iscritto.

2. In caso di ordine cartaceo gli ordini di pagamento di RIBA MAV, RAV e Bollettini Freccia possono essere revocati dal Cliente con disposizione scritta da consegnare all'Agenzia di riferimento della Banca.

3. In caso di ordine conferito mediante il Servizio Webank la revoca può essere effettuata:

- per le RIBA, i MAV, i RAV mediante il medesimo canale di inserimento;
- per i Bollettini Freccia con disposizione scritta.

**Sottosezione C
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE
(Modalità d'uso della Carta)**

Art. 82 - Oggetto

1. La Carta è emessa dalla Banca su richiesta del Cliente.

2. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca. L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle presenti condizioni, nonché dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di Richiesta. La Carta, le istruzioni operative e il PIN (Codice Personale Segreto della Carta) verranno inviati in

busta sigillata all'indirizzo di residenza o all'apposito indirizzo eventualmente indicato dal Cliente all'atto della richiesta. Con l'attivazione della Carta mediante l'inserimento nella sezione riservata del Sito dell'apposito codice di attivazione comunicato al Cliente secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul proprio Sito, il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta.

3. L'uso congiunto della Carta e del Personal Identification Number (il codice personale segreto che, ove previsto, deve essere digitato per autorizzare le operazioni effettuate mediante la Carta, di seguito definito "PIN") identifica il Titolare, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni, e lo Legittima, entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta, a:

- effettuare Operazioni di pagamento di beni e/o di servizi presso gli Esercenti Convenzionati in Italia e all'estero e sugli Sportelli Automatici abilitati;
- effettuare operazioni di prelievo di denaro contante in Italia e all'estero presso gli Sportelli Automatici;
- effettuare versamenti sul Conto ed altre operazioni di natura informativa e dispositiva presso gli Sportelli Automatici Self Service.

4. Le operazioni effettuate con la Carta devono avvenire entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta e con le modalità previste dal presente Contratto e in ogni caso entro il limite costituito dal Saldo Disponibile. Il Titolare e la Banca possono concordare variazioni dei Limiti di Utilizzo della Carta, ferma restando la facoltà della Banca di ridurre i massimali pattuiti per giustificato motivo (es. per ragioni di sicurezza), dandone pronta comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o, se disponibile, via PEC, al Titolare, che ha diritto di recedere con le modalità di cui all'articolo 66 della Sezione V.

5. La Carta di debito Internazionale può essere utilizzata nei Paesi del Profilo Limitato e, sbloccando l'apposita Opzione "GeoBlock", anche nei Paesi del Profilo Mondo. L'Opzione "GeoBlock" può essere sbloccata e/o riattivata dal Titolare in qualsiasi momento, anche temporaneamente. Per l'attivazione e lo sblocco dell'Opzione "GeoBlock", il Titolare deve contattare la Banca secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca stessa sul proprio Sito. La richiesta di attivazione o di sblocco dell'Opzione "GeoBlock", se accolta, è gratuita. Lo sblocco potrebbe essere rifiutato per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di sospetto di clonazione o di denuncia di smarrimento o sottrazione).

Art. 83 - Rilascio ed utilizzo della Carta

1. La Carta è strettamente personale e deve essere usata solo dal Titolare. La Carta non può essere ceduta o data in uso ad altri soggetti diversi dal Titolare.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene consegnato in un plico discreto sigillato. Il PIN viene generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del PIN ed assicura, mediante presidi di natura informatica, che la Carta e l'utilizzo della stessa non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare.
3. Le operazioni effettuate mediante la Carta, una volta autorizzate secondo le modalità previste dal presente Contratto, non possono essere revocate.
4. La data di ricezione della disposizione di pagamento da parte della Banca è la data in cui il Titolare dispone il pagamento presso l'Esercente Convenzionato o dallo Sportello Automatico digitando il PIN. La disposizione di pagamento viene eseguita nel giorno di ricezione dell'ordine.
5. Una volta eseguita l'operazione viene rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino sul quale sono riportate le seguenti informazioni: 1) il numero dell'operazione e il codice dell'Esercente Convenzionato che consente di individuare il Beneficiario; 2) l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento; 3) la data valuta dell'addebito ovvero la data di ricezione dell'Ordine di pagamento nonché 4) le spese a carico del Pagatore e il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento.
6. In caso di rifiuto verrà rilasciato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino contenente gli estremi dell'operazione, e, ove possibile, le motivazioni del rifiuto.
7. L'utilizzo della Carta per effettuare operazioni di prelievo o di pagamento può comportare l'addebito di spese da parte di terzi (ad es. in occasione di operazioni di pagamento effettuate presso gli Sportelli Automatici di servizi di pagamento diversi dalla Banca) in relazione alle quali il Titolare ha diritto di essere informato al momento della richiesta di effettuare l'operazione di prelievo o di pagamento.
8. L'utilizzo all'estero della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo ed emanate dalle competenti Autorità che il Titolare si impegna a rispettare.

Art. 84 - Custodia della Carta e del PIN

1. Il Titolare della Carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il PIN adottando ogni misura idonea per garantirne la sicurezza; in particolare, e senza limitazione alcuna, il PIN deve restare segreto e non deve essere riportato o annotato sulla Carta, né conservato insieme ad essa, né reso visibile a terzi al momento della digitazione dello stesso in sede di utilizzo della Carta. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 103 e 105, il Titolare della Carta è responsabile di ogni conseguenza dannosa che, per sua negligenza, possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e/o del PIN.
2. L'utilizzo di una Carta di cui è stato richiesto il blocco, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce illecito che la Banca si riserva di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a restituire la Carta alla Banca, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento.

Art. 85 - Operazioni di prelievamento

1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di prelievamento di denaro contante presso gli Sportelli Automatici - entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta o quelli successivamente concordati con la Banca - e comunque sempre entro il limite costituito dal Saldo Disponibile sul Conto.
2. In caso di errore nella digitazione del PIN, di Carta danneggiata o per motivi di sicurezza, lo Sportello Automatico può trattenere la Carta. In questo caso il Titolare è tenuto a contattare immediatamente il Numero Verde per richiedere il blocco della Carta. In alternativa, il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, inviando alla stessa un telefax o un apposito messaggio PEC o recandosi personalmente presso l'Agenzia di Riferimento. Resta fermo che la modalità principale e più veloce per chiedere il blocco della Carta è quella di contattare il Numero Verde.
3. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha manifestato il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo mediante la digitazione del PIN.

Art. 86 - Opzione Down Option

1. In assenza del collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/Terminali POS e i sistemi informatici della Banca (sistema OLI, che controlla se l'operazione autorizzata mediante la Carta rispetta i Limiti di utilizzo della Carta ed il Saldo Disponibile) il Titolare della Carta non può effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta, in quanto non è possibile controllare se l'operazione di prelievo o pagamento: i) rispetti i Limiti di Utilizzo della Carta pattuiti tra le parti e ii) non superi il Saldo Disponibile. In tal caso, la Banca o l'Esercente Convenzionato comunica al Titolare la temporanea impossibilità di effettuare operazioni di prelievo o pagamento tramite la Carta preventivamente, ove possibile, e in ogni caso, mediante avviso sul display dello Sportello Automatico o mediante la consegna dello scontrino emesso dal Terminale POS.

2. L'opzione Down Option consente di effettuare operazioni di prelievo o pagamento anche in caso di assenza di collegamento telematico tra gli Sportelli Automatici/Terminali POS e i sistemi informatici della Banca entro i limiti standard giornalieri fissati in 500 euro (con importo massimo

per prelievo di 250 euro) e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzo della Carta. Tale opzione può essere attivata contattando la Banca secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca stessa sul proprio Sito. La richiesta di attivazione dell'Opzione "Down Option" può essere rifiutata per ragioni di sicurezza. Resta tuttavia non operativo il controllo volto ad impedire che l'operazione di prelievo o di pagamento effettuata tramite la Carta superi il Saldo Disponibile. Di conseguenza, il Titolare della Carta si impegna a prelevare o a pagare somme nei limiti del Saldo Disponibile, posto che in caso di inosservanza di detto impegno la Banca potrà applicare sulle somme utilizzate in eccedenza al Saldo Disponibile il tasso di interesse debitore e la commissione di istruttoria veloce pattuiti per gli sconfinamenti in Conto/utilizzi extra-fido.

Art. 87 - Operazioni di pagamento

1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento di merci e/o servizi presso gli Esercenti Convenzionati - entro i Limiti di Utilizzo e comunque entro il Saldo Disponibile mediante qualunque Terminale POS.
2. Le Operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante altre tipologie di terminali diversi dai Terminali POS che accettano la Carta. I pagamenti disposti tramite le predette apparecchiature diverse dai Terminali POS avverranno sempre mediante l'utilizzo congiunto della Carta e del PIN e saranno autorizzati, processati e addebitati con modalità identiche a quelle effettuate su apparecchiature POS.
3. Il Titolare non può revocare l'Ordine di pagamento dopo avere dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento mediante la digitazione del PIN.
4. L'Esercente Convenzionato ha facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.

Art. 88 - Operazioni tramite Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service

1. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di versamento di assegni e contanti sul Conto tramite gli Sportelli Automatici Self Service. Le operazioni di versamento di assegni e contanti si considerano perfezionate previa verifica della materialità dei valori e delle banconote da parte della Banca.
2. La Carta può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento tramite Sportelli automatici/Sportelli Automatici Self Service. L'elenco completo delle operazioni di pagamento effettuabili agli Sportelli Automatici/Sportelli Automatici Self Service è riportato nel Foglio informativo e nel Documento di sintesi della Carta.
3. Per effettuare operazioni di pagamento agli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service, il Titolare deve seguire le istruzioni che vengono visualizzate sul display degli Sportelli automatici/Sportelli automatici Self Service. In particolare, per il pagamento di un MAV il Titolare deve digitare sul display dello Sportello Automatico/Sportello Automatico Self Service il numero identificativo unico del MAV. A fronte del pagamento del MAV lo Sportello Automatico/Sportello Automatico Self Service eroga uno scontrino di ricevuta nel quale sono indicati l'importo dell'operazione, la divisa di addebito, il numero identificativo MAV nonché le spese a carico del Pagatore e il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento.
4. L'identificazione del Titolare e la manifestazione del consenso di quest'ultimo ad effettuare il pagamento o il versamento avvengono mediante la digitazione del PIN.
5. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione all'operazione con la digitazione del PIN.

Art. 89 - Operazioni di pagamento di pedaggi autostradali - FASTPay

1. La Carta può essere utilizzata entro il Limite di Utilizzo riportato sul Modulo di Richiesta per effettuare operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali presso le barriere autostradali (dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTPay) gestite da società od enti convenzionati.
2. Il pagamento dei pedaggi autostradali non avviene mediante digitazione del PIN. Il Titolare esprime il proprio consenso e la propria autorizzazione all'addebito, inserendo la Carta nel lettore magnetico della barriera autostradale. La Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo e non è consentito convalidare il transito di un altro veicolo, anche se al seguito del primo. L'operazione di addebito non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso con l'inserimento della Carta nel lettore magnetico della barriera autostradale.
3. La Banca addebita irrevocabilmente sul conto gli importi dei pedaggi autostradali sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, per poi accreditarli alle società od enti che li gestiscono.
4. La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, con valuta media ponderata risultante dai singoli pagamenti.
5. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause a essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
6. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente, la persona fisica che eventualmente lo rappresenta, e le società od enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la Carta.

Art. 90 - Servizio SMS Alert

1. Il Titolare è tenuto a controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta, anche al fine di assicurarsi che la stessa non sia indebitamente utilizzata da terzi. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frodi possono essere attenuati utilizzando il Servizio SMS Alert.
2. Il Titolare in possesso di un'utenza di telefonia mobile abilitata che intende aderire al Servizio SMS Alert dovrà inoltrare l'apposita richiesta attraverso le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul Sito o contattando l'Agenzia di Riferimento. Il costo del relativo SMS dipende dal piano tariffario in vigore con il proprio operatore.
3. Il Titolare che ha provveduto ad attivare il Servizio SMS Alert sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia dallo stesso definita in sede di attivazione del servizio, o successivamente variata con le modalità indicate nella sezione riservata del Sito, e potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente con le modalità indicate nell'art. 102 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta.
4. Il Titolare prende atto e accetta che il Servizio SMS Alert è strettamente collegato al numero telefonico indicato dal Titolare e quindi alla scheda telefonica (Carta SIM) associata a quel numero e che, pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo della Carta SIM associata al numero telefonico indicato dal Titolare senza previa disattivazione del Servizio SMS Alert, quest'ultimo continuerà ad essere erogato al cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente, manlevando la Banca da ogni responsabilità e assumendosi ogni onere anche economico o risarcitorio a qualsivoglia titolo, in ordine a ogni pretesa che dovesse essere intrapresa da qualsivoglia soggetto in merito ai servizi SMS e ai contenuti delle informazioni veicolati a mezzo dei servizi stessi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a segnalare immediatamente mediante l'apposita funzione sul Sito o contattando l'Agenzia di Riferimento eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare e dell'operatore telefonico.
5. I valori di soglia sono consultabili sul Sito o possono essere richiesti al servizio clienti. L'accesso al Sito e al Servizio Clienti avviene a seguito di identificazione mediante utilizzo del Sistema di Identificazione e Sicurezza.

Art. 91 - Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat

1. In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione degli Sportelli Automatici e/o degli Sportelli Automatici Self Service.
2. La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di estendere in qualsiasi momento i servizi utilizzabili dal Titolare mediante la Carta a quelli tempo per tempo offerti dai terzi gestori dei circuiti di pagamento sui quali è possibile

utilizzare la Carta, e ciò anche senza necessità di specifica richiesta. Ai nuovi Servizi eventualmente accettati dal Cliente si applicheranno le norme del presente Contratto e le condizioni contenute nella comunicazione della Banca di avviso dell'estensione dei Servizi stessi.

Art. 92 - Rapporti con Esercenti Convenzionati

1. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti Convenzionati.
2. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti fra lo stesso e gli Esercenti Convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi fruiti. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali i beni sono stati acquistati o i servizi fruiti, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
3. In ogni caso, nei rapporti con la Banca, l'Ordine impartito attraverso l'uso della Carta mediante le modalità e procedure disciplinate dalla presente Sezione è irrevocabile.

Art. 93 - Obblighi della Banca

1. La Banca mette a disposizione del Titolare, su richiesta da inoltrare agli indirizzi indicati sul Sito o all'Agenzia di Riferimento, quanto necessario per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 102, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
2. La Banca è tenuta a impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare inviata nelle ipotesi di cui all'art. 102 del presente Contratto.

Art. 94 - Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in Conto

1. Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili all'utilizzo della Carta.
2. L'addebito in Conto delle operazioni compiute viene eseguito, in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione. Restano ferme le condizioni pattuite nel contratto di Conto in relazione agli accrediti.
3. La Banca è espressamente autorizzata, a seguito della firma del Modulo di Richiesta, a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in relazione all'utilizzo della Carta.
4. Il Cliente si impegna altresì a comunicare per tempo agli altri eventuali cointestatari del Conto l'attivazione della Carta.
5. L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, viene effettuato sempre in Euro. Per le operazioni effettuate in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea la conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e alle condizioni economiche previste nel Documento di Sintesi.
6. L'Ordine di pagamento disposto dal Titolare, una volta ricevuto dalla Banca, non può essere revocato.
7. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
8. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono e rimarranno a carico del Cliente.

Art. 95 - Obblighi del Titolare della Carta

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il Titolare della Carta si impegna a inviare o comunicare alla Banca tutti i documenti, le informazioni e i chiarimenti che gli verranno richiesti.

Art. 96 - Comunicazioni tra le parti

1. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Titolare della Carta avvengono in lingua italiana.
2. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Titolare diretti alla Banca, vanno fatti pervenire agli indirizzi della Banca indicati sul Sito ovvero all'Agenzia di Riferimento.
3. Il Titolare della Carta curerà che tali comunicazioni siano compilate in modo chiaro e leggibile.

Art. 97 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione della Banca saranno inviate al Titolare su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed in lingua italiana, con pieno effetto ad uno o più dei recapiti indicati nel Modulo, recapiti che quest'ultimo ritiene ugualmente validi ai fini della corretta e tempestiva ricezione delle predette comunicazioni, o mediante le altre modalità di comunicazione rese disponibili tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l'apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Il Cliente può sempre comunicare alla Banca la propria volontà di variare i propri recapiti e di attivare ulteriori canali o modalità di comunicazione tra quelle rese disponibili tempo per tempo dal Servizio Webank o di non volere più utilizzare alcune tra quelle già attive. In tal caso la Banca si riserva la volontà di recedere dal rapporto. Indipendentemente dalla scelta effettuata, il Cliente è consapevole che tutta la documentazione legale ed informativa relativa ai rapporti disciplinati dalla presente Sezione è resa disponibile sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità. Le richieste di attivazione, disattivazione o modifica dei recapiti, dei canali e delle modalità di comunicazione dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r. o via PEC (ove disponibile). Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'invio delle comunicazioni esclusivamente in forma elettronica (così come anche rappresentati nell'apposita informativa della Banca sui rapporti a distanza sempre disponibile sul Sito) e assume l'impegno di provvedere alla tempestiva consultazione delle stesse e alla loro stampa o salvataggio su supporto durevole (es. pdf, messaggi e-mail o, qualora disponibile, PEC). Al riguardo il Cliente prende atto ed accetta che l'omessa sollecita interrogazione dei propri account mail e/o PEC e del Sito può arrecare pregiudizio a sé e a terzi (inclusa la Banca) al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviati o comunque messi a sua disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto. Resta inteso che i predetti recapiti, canali e modalità, nonché la loro variazione non hanno effetto per l'invio delle notifiche giudiziarie che verranno sempre effettuate secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 98 - Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti

1. Le movimentazioni relative all'utilizzo della Carta generano per ogni operazione una scrittura di movimento di addebito/accredito sul Conto. Tali movimentazioni sono riepilogate nell'estratto conto del Conto insieme a tutte le altre operazioni relative al Conto effettuate nel periodo di riferimento dell'estratto conto stesso.
2. La ritardata inclusione nell'estratto conto di addebiti e di accrediti, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento. In ogni caso il Cliente deve controllare accuratamente ogni rendiconto e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle previsioni dell'art. 45, Sezione III del presente Contratto.

Art. 99 - Effetti del Recesso

1. In caso di recesso del Titolare o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale.

- Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.
- In caso di recesso del Titolare o della Banca o di scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa (ivi inclusa la risoluzione), il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di Riferimento, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a proprio carico.
- La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
- Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza.
- Il recesso dal servizio di pagamento disciplinato dalla presente sottosezione non comporta il recesso dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
- Nel caso di recesso da parte del Cliente, la Banca procede alla chiusura del rapporto entro la medesima giornata lavorativa nella quale riceve la comunicazione del recesso, a condizione che la Carta, debitamente invalidata, venga restituita alla Banca unitamente alla comunicazione di recesso. Il Cliente ha facoltà di indicare una specifica data di efficacia del recesso entro la quale la Banca provvede alla chiusura del rapporto. In entrambi i casi, la chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.
- Nel caso di recesso da parte della Banca, si procede alla chiusura del rapporto nella giornata lavorativa in cui scade il relativo termine di preavviso. Nelle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo la chiusura del rapporto avviene, invece, nella stessa giornata lavorativa nella quale il Cliente riceve la comunicazione di esercizio del recesso da parte della Banca. In entrambi i casi, la chiusura potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso.

Art. 100 - Risoluzione

- La Banca ha il diritto di risolvere il rapporto disciplinato dalla presente sottosezione (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Titolare della Carta, se:
 - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultano non veritiere o inesatte;
 - la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o comportato l'applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle effettivamente previste;
 - si verifica un utilizzo illecito della Carta;
 - il Titolare della Carta non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 82, 83, 88, 94 e 95.
- Resta inteso che l'estinzione del Conto di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel presente Contratto determina di diritto la risoluzione del rapporto disciplinato dalla presente sottosezione.
- In caso di risoluzione del rapporto (e comunque di scioglimento per qualsiasi causa), il Titolare deve provvedere alla pronta invalidazione della Carta e alla sua restituzione a mezzo raccomandata o a mani presso l'Agenzia di Riferimento.

Art. 101 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta

- La Banca si riserva la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato, anche a seguito di apposita denuncia da parte del Titolare.
- Nel caso di cui al precedente comma, la Banca informa tempestivamente il Titolare telefonando al numero indicato dal Cliente o inviando apposita comunicazione all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Banca (e-mail o, se disponibile, PEC) e motivando il blocco dello strumento di pagamento, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari.
- Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima.
- Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare la Carta o ad emetterne una nuova, su esplicita richiesta del Cliente, che andrà inoltrata all'indirizzo della Banca indicato sul Sito.

Art. 102 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta

- Il Titolare è tenuto a comunicare alla Banca senza indugio, con le modalità di seguito indicate, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, singolarmente o unitamente al PIN, nonché la falsificazione, contraffazione, o clonazione della Carta stessa, non appena ne sia venuto a conoscenza. In tali casi, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al Numero Verde attivo 24 ore su 24, reperibile presso gli Sportelli Automatici e sul modulo di accompagnamento (card carrier) della Carta, comunicando i propri dati anagrafici indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare. Qualora la telefonata si interrompa, per qualsiasi motivo, senza che il Titolare abbia avuto conferma del blocco della Carta da parte dell'operatore di SIA Spa (Centrale d'Allarme Blocco Carte), il Titolare dovrà richiamare immediatamente il Numero Verde facendo riferimento alla telefonata appena intercorsa per avere conferma dell'avvenuto blocco della Carta.
- In alternativa il Titolare può segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, chiamando il numero verde della Banca 800 - 060 - 070.
- In ogni caso il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
- La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui la stessa, anche attraverso l'Agenzia di Riferimento, riceve notizia dello smarrimento o della sottrazione direttamente dal Titolare con le modalità indicate nei precedenti commi ovvero riceve notizia del blocco da parte dell'Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al Numero Verde, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.
- Nel corso della telefonata al Numero Verde, l'operatore telefonico conferma al Titolare l'avvenuto blocco della Carta comunicandone il codice identificativo e l'orario in cui il blocco stesso è intervenuto.
- Per i 18 mesi successivi alle predette comunicazioni del Titolare, la Banca terrà prova del loro eventuale ricevimento.

Art. 103 - Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta

- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa e/o del PIN intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 102. Parimenti, e sempre salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui al precedente art. 102.
- Il Titolare, salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure di corretta custodia della Carta e del PIN prima della citata comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 102, può sopportare - per un importo comunque non superiore complessivamente a 150,00 Euro - la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta o del PIN conseguente al furto o smarrimento della stessa o alla sua clonazione.
- Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui agli art. 82, 83 e 102, con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite di cui al precedente comma.

- Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha colpa grave se il Titolare: i) non conserva il PIN in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui custodisce la Carta; ii) trascrive sulla Carta il PIN; iii) comunica con qualsiasi modalità il PIN a una terza persona; iv) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del PIN, anche all'atto della digitazione dello stesso in fase di prelievo; v) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute con la Carta.
- Inoltre si informa il Titolare che, come da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, è stata riconosciuta la colpa grave in alcuni casi, come per esempio un borseggio, in cui le caratteristiche del furto - estemporaneità, fatto commesso da soggetto presumibilmente non esperto - e il ridottissimo intervallo di tempo tra sottrazione della carta e effettuazione dell'operazione fraudolenta hanno fatto presumere che il PIN fosse custodito nella stessa borsa.

Art. 104 - Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto

- Il Titolare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, se disponibile, via PEC o tramite consegna a mani presso l'Agenzia di Riferimento. Il Titolare decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto se non effettua tale comunicazione entro il predetto termine di 13 mesi, previsto dalle disposizioni normative vigenti.
- Il Titolare può richiedere la rettifica anche dopo la scadenza del termine di 13 mesi se la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento.

Art. 105 - Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate

- Qualora l'operazione non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione medesima. Il rimborso può essere effettuato compilando ed inviando agli indirizzi indicati sul Sito l'apposito modulo comprensivo dei relativi allegati. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare secondo le modalità di cui all'art. 6 della Sezione I.
- Il rimborso di cui al precedente comma non preclude la facoltà per la Banca, di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell'importo rimborsato.

Art. 106 - Mancata o inesatta esecuzione di un'operazione

- Resta fermo quanto previsto dalla Sezione V, articolo 65, relativamente alla responsabilità della Banca per mancata o inesatta esecuzione delle operazioni disposte mediante la Carta.

Sottosezione D SERVIZIO DAILYPAY

Art. 107 - Oggetto del Servizio DailyPay

- Il Servizio DailyPay è una modalità di autorizzazione delle Operazioni di pagamento a valere sul Rapporto Associato che consente al Cliente consumatore, in modalità di mobile banking, tramite l'apposita funzionalità disponibile sull'Applicazione o in modalità internet banking, tramite l'apposita funzionalità disponibile sul Sito, di trasferire e ricevere fondi in via istantanea da e verso il Rapporto Associato, utilizzando, quale Identificativo Unico, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, il numero di telefono cellulare del Beneficiario, tramite il sistema di pagamento al dettaglio denominato "Jiffy", gestito dalla società terza SIA, al quale la Banca aderisce.
- Il Cliente consumatore prende atto ed accetta che, qualora prima della sottoscrizione del presente Contratto egli abbia già aderito al Servizio DailyPay fornito dalla Banca nell'ambito del Servizio Webank, il Servizio DailyPay sarà regolato, a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, dalle norme della presente Sottosezione che sostituiranno quelle precedentemente sottoscritte.

Art. 108 - Utilizzo del Servizio DailyPay in modalità mobile banking

- Ai fini della fruizione del servizio in modalità mobile banking, il Cliente consumatore deve possedere uno smartphone o i dispositivi tempo per tempo compatibili aventi le caratteristiche tecniche indicate dalla Banca sul Sito e provvedere a scaricare sullo stesso l'Applicazione seguendo le istruzioni comunicategli. Il Cliente consumatore prende atto che per scaricare l'Applicazione e per utilizzarla potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il suo operatore telefonico, rispetto alle quali la Banca resta estranea.
- L'Applicazione sarà concessa dal titolare al Cliente consumatore in licenza d'uso gratuita. Il Cliente consumatore si impegna ad utilizzarla nel pieno rispetto del diritto di proprietà intellettuale, industriale e degli altri diritti di protezione, secondo quanto previsto dalla licenza concessa dal titolare dell'Applicazione e accettata dal Cliente consumatore, nonché dalle istruzioni comunicategli tempo per tempo.
- In assenza di consenso scritto, fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Cliente consumatore si impegna inoltre a non eseguire le seguenti operazioni e a non consentire a terzi di effettuare:
 - copiare, distribuire, vendere, trasferire, modificare, adattare, tradurre, predisporre materiale correlato, decompilare, decodificare, disassemblare o comunque tentare di estrarre il codice sorgente dell'Applicazione;
 - utilizzare l'Applicazione su sistemi non originali (come, a titolo meramente esemplificativo, rom o kernel modificati, sistemi operativi o applicazioni non standard o a cui sono stati applicati meccanismi di jailbreak o stato "rooted").
- La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni tramite l'Applicazione, conseguenti a cause ad essa non imputabili.

Il Cliente consumatore prende atto del fatto che:

- l'Applicazione per funzionare necessita del collegamento dello smartphone o dei dispositivi tempo per tempo compatibili, alla rete internet, per cui non può essere assicurato il funzionamento della stessa ininterrottamente ed in ogni condizione, in relazione ad eventuali mancanze e/o interruzioni del predetto collegamento;
 - l'Applicazione è precipuamente volta a consentire la fruizione del servizio, potendo risultare idonea a soddisfare ulteriori specifiche o particolari esigenze del Cliente consumatore.
- Mediante l'Applicazione, il Cliente consumatore potrebbe accedere a siti di terzi attraverso i link in essa contenuti. Il Cliente consumatore prende atto del fatto che la Banca è del tutto estranea rispetto alla gestione dei siti internet a cui conducono i predetti link e che nessuna responsabilità può esserle attribuita per le informazioni rese accessibili dagli stessi, nonché per la completezza, accuratezza, affidabilità delle medesime informazioni, o per i prodotti e/o i servizi offerti da terzi mediante i medesimi siti internet a cui rimandano i link.
 - In seguito all'installazione dell'Applicazione sul proprio smartphone o sui dispositivi tempo per tempo compatibili, il Cliente consumatore dovrà accedere all'Applicazione stessa mediante il Sistema di Identificazione e Sicurezza e attivare il servizio mediante la specifica funzionalità allo stesso dedicata, come specificato al successivo art. 110.

Art. 109 - Utilizzo del Servizio DailyPay in modalità Internet banking

- Ai fini della fruizione del servizio in modalità Internet banking, il Cliente consumatore dovrà possedere un personal computer o altro dispositivo abilitato, collegato alla Banca tramite la rete Internet, accedere alla sezione riservata del Sito mediante il Sistema di Identificazione e Sicurezza e attivare il servizio mediante la specifica funzionalità allo stesso dedicata, come specificato nel successivo art. 110.

Art. 110 - Attivazione del Servizio DailyPay

- Il servizio consente di effettuare le Operazioni di pagamento esclusivamente con altri Aderenti.

2. Per poter trasferire e ricevere fondi mediante il servizio, il Cliente consumatore deve necessariamente procedere all'attivazione operativa del servizio, dal Sito o dall'Applicazione, avvalendosi dell'apposita funzionalità, ovvero tramite contatto telefonico con il customer center al numero di telefono indicato sul Sito.

3. Ai fini dell'attivazione del Servizio DailyPay, qualora il Cliente consumatore sia titolare di un solo rapporto di conto corrente aperto tramite il Servizio Webank, il Servizio DailyPay sarà attivato su tale rapporto che verrà, quindi, utilizzato sia per trasferire, sia per ricevere denaro. Qualora, invece, il Cliente consumatore sia titolare di più rapporti di conto corrente aperti tramite il Servizio Webank, lo stesso potrà scegliere se utilizzare, per il Servizio DailyPay, uno o più dei citati rapporti; a tal fine il Cliente consumatore dovrà indicare, in fase di attivazione del servizio, il/i rapporto/i che intende associare allo stesso, che potrà/potranno essere mutato/i nel tempo, avvalendosi dell'apposita funzionalità disponibile sul Sito e sull'Applicazione. Qualora il servizio sia stato attivato su più rapporti, ciò implica che:

- ciascuno dei rapporti costitutivi del Rapporto Associato potrà, a scelta del Cliente consumatore, in fase di esecuzione di ogni singola operazione, essere utilizzato ai fini dell'invio di denaro tramite il servizio;

- uno solo dei rapporti costitutivi del Rapporto Associato dovrà essere individuato dal Cliente consumatore, in fase di attivazione del servizio, quale rapporto su cui saranno accreditati i fondi ricevuti attraverso il Servizio DailyPay. Tale rapporto potrà, se di interesse del Cliente consumatore, essere modificato nel tempo, dal Sito o dall'Applicazione, avvalendosi dell'apposita funzionalità.

4. Al Rapporto Associato al servizio dal Cliente consumatore sarà automaticamente abbinato il numero di telefono cellulare comunicato e certificato dal Cliente consumatore ai fini della fruizione del Servizio Webank.

5. Il Cliente consumatore potrà usufruire del servizio solo successivamente alla ricezione della conferma dell'eventuale attivazione dello stesso ad opera della Banca, che sarà comunicata tramite messaggio di posta elettronica o altra modalità di comunicazione, tempo per tempo resa disponibile.

6. A seguito dell'adesione e attivazione del servizio, sulla rubrica del Cliente consumatore saranno evidenziati i numeri di telefono degli altri utilizzatori del Servizio DailyPay o di analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy". A tal fine, il Cliente consumatore è informato ed accetta che i soli numeri telefonici dei contatti presenti nella sua rubrica saranno analizzati automaticamente via software e senza alcuna memorizzazione e conservazione di dati. Al contempo, il Cliente consumatore è informato ed accetta che il suo stato di utilizzatore del servizio sarà reso conoscibile sulla rubrica degli altri Aderenti. Il nominativo del Cliente consumatore (parzialmente oscurato) potrà essere reso visibile agli Aderenti che intendano disporre un Ordine di pagamento a suo favore.

Art. 111 – Trasferimento e ricezione di fondi mediante il Servizio DailyPay

1. Con il servizio, il Cliente consumatore può trasferire e ricevere in via istantanea fondi a valere sul Rapporto Associato, mediante Operazioni di pagamento sostanzialmente assimilabili a bonifici e poste in essere con altri Aderenti.

2. Nel caso in cui il Cliente consumatore rivesta il ruolo di Pagatore, egli dispone il trasferimento di fondi, dal Sito o dall'Applicazione, mediante l'apposita funzionalità, indicando l'importo da trasferire, individuando, qualora il Rapporto Associato sia costituito da più rapporti, quello su cui addebitare l'importo da trasferire e le relative commissioni di servizio e indicando, quale identificativo Unico del conto di pagamento del Beneficiario, il numero di telefono cellulare di quest'ultimo, a cui il circuito SIA associa l'IBAN di un conto di pagamento del Beneficiario da quest'ultimo collegato a tale numero di telefono cellulare. L'indicazione del numero di telefono cellulare del Beneficiario potrà avvenire o selezionando un numero di telefono cellulare già presente nella rubrica del Cliente consumatore o inserendolo manualmente, se non già presente in rubrica o mediante le altre modalità rese tempo per tempo disponibili (es. uso di QR Code).

3. Nel caso in cui il Cliente consumatore rivesta il ruolo di Pagatore, la Banca procede al trasferimento dei fondi disposto dal Cliente consumatore, a condizione che il Rapporto Associato a valere sul quale viene impartito l'Ordine di pagamento presenti disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, fermi rimanendo gli obblighi di informativa previsti dal contratto relativo al Rapporto Associato a valere sul quale viene effettuata l'Operazione di pagamento. Nel caso di utilizzo di disponibilità derivanti dall'apertura di credito collegata al conto corrente indicato come Rapporto Associato a valere sul quale viene impartito l'Ordine di pagamento, troveranno applicazione le condizioni di tasso e commissionali previste dal relativo contratto.

4. Il Cliente consumatore autorizza il pagamento tramite il servizio, utilizzando il codice cliente e la password del Servizio Webank, richiesti in fase di accesso all'Applicazione o alla sezione riservata del Sito e inserendo un codice ottenuto dal dispositivo di sicurezza del Servizio Webank in possesso del Cliente consumatore. La Banca richiederà, al momento dell'autorizzazione dell'Operazione di pagamento, anche un ulteriore codice ottenuto dal dispositivo di sicurezza del Servizio Webank in possesso del Cliente consumatore. Nei confronti di destinatari predeterminati e per importi predeterminati, precedentemente autorizzati dal Cliente consumatore mediante l'apposita funzionalità per la configurazione delle "funzionalità veloci" disponibili solo sull'Applicazione, il Cliente consumatore potrà autorizzare l'Operazione di pagamento mediante l'inserimento della sola password di primo livello. In ogni caso, l'importo trasferito non può essere superiore a quello previsto dai Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di richiesta.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 6, l'ordine di trasferimento disposto tramite il servizio con le modalità di cui ai commi 2 e 4 che precedono, è irrevocabile in quanto eseguito contestualmente alla ricezione dello stesso da parte della Banca. L'Ordine eseguito dalla Banca sulla base delle istruzioni fornite dal Cliente consumatore in base ai commi 2 e 4 che precedono si ritiene eseguito correttamente rispetto al Rapporto Associato a valere sul quale viene impartito l'Ordine di pagamento.

6. Il servizio consente di disporre il trasferimento di fondi tramite il sistema di pagamento "Jiffy" gestito da SIA, anche a favore di terzi soggetti che, al momento dell'ordine, non abbiano ancora aderito al Servizio DailyPay o ad analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy", o, pur avendovi aderito, non l'abbiano ancora attivato, purché questi ultimi vi aderiscano e l'attivino entro 7 giorni che decorrono dalla data di disposizione del Pagatore. In tal caso, il Cliente consumatore potrà trasmettere a sua discrezione un messaggio di posta elettronica al Beneficiario dell'Ordine di pagamento, invitandolo ad attivare il Servizio DailyPay o analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy", entro detto termine; l'Applicazione e il Sito potranno fornire la bozza di un messaggio tipo, che il Cliente consumatore rimane comunque libero di inviare o meno. Se entro il menzionato termine di 7 giorni, il Beneficiario avrà sottoscritto e attivato il Servizio DailyPay o analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy", l'importo oggetto dell'ordine gli verrà trasferito; altrimenti, l'Ordine di pagamento si intenderà decaduto. Nel corso del suindicato termine di 7 giorni, fino al momento in cui il Beneficiario non abbia sottoscritto e attivato il Servizio DailyPay o analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy", l'Ordine di pagamento si intenderà decaduto e non sarà eseguito e, per l'effetto, il relativo importo verrà nuovamente reso disponibile al Cliente consumatore. Il Cliente consumatore viene informato della mancata attivazione, da parte del Beneficiario, del Servizio

DailyPay o degli analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy" e della conseguente decadenza dell'Ordine di pagamento mediante comunicazione di posta elettronica.

7. In caso di sottoscrizione, da parte del Cliente consumatore, di servizi analoghi al Servizio DailyPay anche presso altri Prestatori di servizi di pagamento aderenti al sistema di pagamento denominato "Jiffy", il Cliente consumatore riceverà i fondi sull'unico rapporto costitutivo del Rapporto Associato presso la Banca o sul rapporto, tra quelli costitutivi del Rapporto Associato, scelto dal Cliente consumatore per la ricezione dei fondi presso la Banca, qualora lo stesso sia stato collegato al sistema di pagamento "Jiffy" per ultimo o sia stato scelto dal Cliente consumatore quale rapporto preferito per la ricezione dei fondi tra tutti quelli su cui, a livello interbancario, è attivo il sistema di pagamento "Jiffy". Resta fermo che il Cliente consumatore potrà, per le operazioni di invio denaro, procedere al trasferimento dei fondi da uno qualsiasi dei rapporti costitutivi del Rapporto Associato presso la Banca.

Art. 112 – Disattivazione e riattivazione del Servizio DailyPay

1. Il servizio può essere operativamente disattivato e riattivato in qualsiasi momento da parte del Cliente consumatore dal Sito o dall'Applicazione, mediante l'apposita funzionalità o tramite richiesta telefonica al customer center della Banca al numero indicato sul Sito. Nel caso in cui il Rapporto Associato sia costituito da più rapporti, il Cliente consumatore potrà procedere alla disattivazione del servizio anche solo su uno o alcuni di essi, ferma restando la funzionalità dello stesso sui rapporti non disattivati.

2. Qualora il Rapporto Associato sia costituito da più rapporti e uno di questi venga meno per qualsivoglia ragione, il servizio sarà automaticamente disattivato da tale rapporto, ferma restando la funzionalità dello stesso sui rapporti rimasti in essere. Qualora il Rapporto Associato sia costituito da un solo rapporto e quest'ultimo venga meno per qualsivoglia ragione, il servizio sarà automaticamente disattivato. Qualora tutti i rapporti costitutivi del Rapporto Associato siano disattivati dal servizio, la funzionalità dello stesso verrà meno, ferma restando l'efficacia della presente Sottosezione, nel caso in cui il Cliente consumatore rimanga titolare di almeno un rapporto di conto corrente presso la Banca aperto mediante il Servizio Webank, su cui potrà successivamente decidere di attivare il servizio, secondo quanto previsto dall'art. 110 della presente Sottosezione.

Art. 113 – Tempi di esecuzione, data valute e disponibilità delle Operazioni di pagamento tramite il Servizio DailyPay

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 111, comma 6, l'invio dei fondi tramite il servizio viene eseguito immediatamente con il completamento dell'Ordine di pagamento da parte del Cliente consumatore.

2. La valuta di addebito per le Operazioni di pagamento tramite il servizio è uguale alla data in cui viene impartito l'Ordine di pagamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 111, comma 6; nell'ipotesi disciplinata da tale comma, la valuta di addebito coinciderà con la data in cui il Beneficiario avrà attivato il Servizio DailyPay o analoghi servizi forniti da altri Prestatori di servizi di pagamento attraverso il sistema di pagamento denominato "Jiffy". La valuta di accredito per le operazioni di ricezione dei fondi tramite il servizio è la data in cui viene impartito l'ordine dell'operazione da parte del Pagatore, salvo che il Cliente consumatore, a tale data, non abbia ancora aderito al Servizio DailyPay; in tal caso, la valuta di accredito coinciderà con quella di attivazione del servizio, effettuata nei termini consentiti.

3. Il saldo disponibile sul Rapporto Associato a valere sul quale è impartito l'Ordine di pagamento viene ridotto nel caso in cui il Cliente consumatore rivesta il ruolo di Pagatore, il saldo disponibile sul Rapporto Associato individuato quale rapporto per l'accredito dei fondi ricevuti tramite il servizio viene aumentato nel caso in cui il Cliente consumatore rivesta il ruolo di Beneficiario.

Art. 114 – Sistema di Identificazione e Sicurezza

1. Per utilizzare il servizio, il Cliente consumatore è tenuto a utilizzare il Sistema di Identificazione e Sicurezza (codice cliente, password e codici di controllo) che la Banca gli ha assegnato per usufruire del Servizio Webank, per la regolamentazione del quale si rimanda alla Sezione II del presente Contratto.

Art. 115 - Limiti di Utilizzo

1. Il Cliente consumatore può avvalersi del servizio in qualsiasi momento – salvo che per interruzioni del collegamento internet o per problematiche tecniche connesse ai dispositivi necessari per la fruizione del servizio – per effettuare Operazioni di pagamento mediante lo stesso, purché entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta, e comunque, sempre entro il limite costituito dal saldo disponibile sul Rapporto Associato da cui viene impartito l'Ordine di pagamento.

2. Il Cliente consumatore potrà ridurre i Limiti di Utilizzo relativi al servizio dando le relative istruzioni alla Banca attraverso le apposite funzionalità presenti sul Sito e sull'Applicazione.

Art. 116 - Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito degli oneri derivanti dal Servizio DailyPay

1. Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili al servizio.

2. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere alla regolazione di quanto ad essa dovuto per il presente servizio come di seguito indicato:

- per quanto attiene alle commissioni di servizio, mediante addebito sul Rapporto Associato da cui viene impartito l'Ordine di pagamento cui le stesse si riferiscono;

- per quanto attiene agli altri eventuali oneri inerenti al Servizio DailyPay:

• mediante addebito sul rapporto di conto corrente aperto tramite la sottoscrizione del presente Contratto, qualora il Cliente consumatore aderisca per la prima volta al Servizio DailyPay;

• mediante addebito sul rapporto di conto corrente indicato quale rapporto di addebito nel contratto originariamente sottoscritto, qualora il Cliente consumatore abbia già aderito al Servizio DailyPay prestato dalla Banca nell'ambito del Servizio Webank.

In ogni caso il Cliente consumatore potrà modificare, mediante apposite funzionalità disponibili sul Sito e sull'Applicazione, il rapporto di conto corrente su cui addebitare gli eventuali oneri diversi dalle commissioni di servizio.

3. Il Cliente consumatore si impegna altresì a comunicare per tempo l'attivazione del servizio agli altri eventuali cointestatari del/i conto/i corrente costitutivo/i del Rapporto Associato.

4. Il Cliente consumatore si impegna a costituire per tempo sui rapporti indicati al comma 2 del presente articolo i fondi necessari alla copertura di tutti gli oneri relativi al servizio.

5. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al servizio sono e rimarranno a carico del Cliente consumatore.

Art. 117 – Disponibilità del Servizio DailyPay

1. L'utilizzo del servizio è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno. La Banca si riserva la facoltà di modificare la disponibilità del servizio, avendo comunque cura di darne preventiva informazione al Cliente consumatore mediante apposite comunicazioni effettuate con modalità che assicurino la tempestiva ricezione da parte del Cliente consumatore (ad es. telefoniche, posta elettronica o mediante avvisi sul Sito).

Art. 118 - Modifiche al Servizio DailyPay

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e/o le funzionalità del servizio dandone preventiva comunicazione al Cliente consumatore.

2. Parimenti la Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, nuove modalità e/o sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal servizio, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.

3. L'Applicazione, inoltre, potrà supportare servizi e contenuti di diversa natura che la Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e/o modificare in ogni modo.

Art. 119. Risoluzione

1. La Banca ha il diritto di risolvere (art. 1456 cod. civ.) il rapporto inerente il servizio disciplinato dalla presente sottosezione e pertanto il servizio si intende disattivato e inutilizzabile, dandone avviso al Cliente:

- i) se la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- ii) se la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del rapporto inerente il servizio o lo avrebbero consentito a condizioni diverse;
- iii) se il Cliente consumatore non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dall'art. 108 della presente Sottosezione;
- iv) se il Cliente consumatore non costituisce per tempo sui rapporti indicati all'art. 116, comma 2, della presente Sottosezione i fondi necessari alla copertura degli oneri relativi al servizio disciplinato dalla presente Sottosezione.
- v) in caso di illecito utilizzo del servizio disciplinato dalla presente Sottosezione.

La Banca comunicherà al Cliente consumatore per iscritto che intende avvalersi della presente clausola.

2. Qualora non vi sia più alcun rapporto di conto corrente associabile al servizio, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

3. In caso di risoluzione, fermo restando che non potranno essere effettuate nuove operazioni, il Cliente consumatore è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dall'utilizzo del servizio disciplinato dalla presente Sottosezione corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto.

Art. 120 - Rinvio

1. Il Cliente prende atto che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato nella presente sottosezione, si fa rinvio alle disposizioni applicabili al Rapporto Associato, in quanto compatibili.

SOTTOSEZIONE E

SERVIZIO DI "PRELIEVO CARDLESS"

Art. 121 - Servizio di "prelievo cardless"

1. Il servizio di "prelievo cardless" è un servizio fornito dalla Banca mediante il quale il Cliente può effettuare operazioni di prelievo contante presso gli Sportelli Automatici contraddistinti dal marchio della Banca ("BPM") senza l'utilizzo della Carta di debito internazionale ed avvalendosi dell'Applicazione mobile Webank.

Art. 122 - Attivazione del Servizio Cardless

1. All'atto dell'apertura del Conto Corrente oggetto del presente Contratto, il servizio viene automaticamente attivato sul Conto Corrente stesso, fermo restando che l'eventuale richiesta di attivazione del servizio in relazione a conti ulteriori rispetto a quello oggetto del presente Contratto comporta la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto per l'erogazione del servizio.

Art. 123 - Disattivazione del Servizio Cardless

1. Il Cliente può richiedere la disattivazione del servizio in qualsiasi momento mediante le apposite funzionalità presenti sul Sito o sull'Applicazione nonché mediante apposita richiesta al customer center della Banca da contattare mediante il numero indicato sul Sito.

2. La richiesta di disattivazione ha effetto immediato e annulla eventuali richieste di prelievo effettuate ma non ancora completate, per le quali cioè non è ancora avvenuta l'erogazione delle banconote.

3. La richiesta di disattivazione produce, relativamente al servizio di cui alla presente sottosezione, gli effetti previsti dall'articolo 67, con la conseguenza che, ove intenda riattivare il servizio, il Cliente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto.

Art. 124 - Modalità operative

1. Le operazioni di prelievo di contante sono gestite mediante l'Applicazione mobile Webank ed effettuate presso gli Sportelli Automatici contraddistinti dal marchio della Banca ("BPM").

2. Per l'utilizzo del servizio è necessario che questo sia stato attivato. In ogni caso, l'esistenza di un'operazione di prelievo "cardless" in corso inibisce la possibilità di richiedere contestualmente altri prelievi "cardless" a valere sul medesimo Conto Corrente.

3. Per eseguire un'operazione di prelievamento, il Cliente, previa installazione sul proprio dispositivo mobile, accede all'Applicazione mobile Webank utilizzando le medesime credenziali già in suo possesso e adoperate per accedere alla propria "area riservata" del Sito. Raggiunta la "sezione" relativa al servizio di "prelievo cardless", il Cliente è tenuto a:

- i) selezionare il Conto Corrente di addebito (se abilitato al Servizio);
 - ii) selezionare l'importo da prelevare; nonché
 - iii) scegliere la modalità di ricezione della ricevuta dell'operazione di prelievo.
- Confermata l'operazione, il sistema provvede a:
- i) generare il codice identificativo della richiesta del Cliente;
 - ii) generare e inviare all'Applicazione del Cliente il codice di sicurezza dinamico OTP (one time password) necessario per il prelevamento;
 - iii) attivare sull'Applicazione del Cliente un timer che indica il tempo rimanente prima che il codice OTP perda la propria validità.

Entro il termine di validità del codice OTP, il Cliente deve recarsi presso uno Sportello Automatico contraddistinto dal marchio della Banca ("BPM") e, attivata la funzione "servizio cardless mobile", inserire negli appositi campi il codice OTP e il proprio codice cliente.

4. Una volta validati codice cliente e codice OTP mediante lo Sportello Automatico, il sistema automaticamente:

- i) accede al Conto Corrente del Cliente;
- ii) eroga le banconote a condizione che sul Conto vi siano disponibilità sufficienti;
- iii) effettua l'addebito del relativo importo sul Conto;
- iv) rilascia la ricevuta del prelievo o effettua la relativa stampa in base alla scelta effettuata in precedenza dal Cliente;
- v) invia al Cliente, mediante e-mail, una notifica del prelievo effettuato.

5. Se per motivi tecnici non imputabili alla Banca il Servizio non è in grado di eseguire l'Operazione, la stessa viene annullata senza erogazione di denaro. In caso di prelievo non effettuato (ad es. per scadenza dell'OTP, per mancato ritiro delle banconote da parte del Cliente entro il limite di tempo indicato sullo Sportello Automatico o per altre cause tecniche quali mancanza di banconote nello Sportello Automatico o la non erogabilità dell'importo richiesto), il sistema non addebita alcun importo sul Conto del Cliente.

6. Previa apposita configurazione dell'Applicazione, il "prelievo cardless" può essere incluso tra le "funzionalità veloci" disponibili sull'Applicazione mobile Webank.

Art. 125 - Codici di accesso al Servizio Cardless e codice OTP

1. Per usufruire del servizio di "prelievo cardless", il Cliente è tenuto a utilizzare il Sistema di Identificazione e Sicurezza che la Banca ha assegnato al Cliente stesso per usufruire del Servizio Webank, per la regolamentazione del quale si rimanda alla Sezione II del presente Contratto.

2. Il Cliente è consapevole che mediante l'utilizzo del Sistema di Identificazione e Sicurezza nonché del codice OTP è possibile disporre il prelevamento di fondi a valere sul Conto Corrente. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione e Sicurezza e il codice OTP con la massima cura e riservatezza, senza trasferirli, concederli in uso, e comunque rivelerli a terzi e ad adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza del Sistema di Identificazione e Sicurezza onde evitare utilizzi non autorizzati da parte di terzi. In particolare, e senza limitazione alcuna, il Cliente dichiara di essere consapevole e accetta che il codice OTP è strettamente personale e deve essere usato solo dal Cliente al termine del processo di richiesta di "prelievo cardless". In caso di furto, smarrimento o appropriazione indebita del Sistema di Identificazione e Sicurezza nonché in ogni situazione in cui il Sistema di Identificazione e Sicurezza non goda più

della riservatezza necessaria, il Cliente dovrà immediatamente comunicarlo alla Banca con le modalità indicate sul Sito e sulla Applicazione. Il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

3. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il Sistema di Identificazione e Sicurezza dandone preventiva informazione al Cliente mediante apposita comunicazione al Cliente sul Sito. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Identificazione e Sicurezza e, decorso inutilmente tale termine, la Banca potrà sospendere l'erogazione del servizio, salva la facoltà del Cliente di recedere dal rapporto inerente il servizio.

4. Ad ogni "prelievo cardless" viene assegnato un univoco codice OTP che viene generato elettronicamente e non è, pertanto, noto al personale della Banca. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del codice OTP ed assicura l'esistenza di presidi, anche di natura informatica, volti a impedire che tale codice sia accessibile a soggetti diversi dal Cliente.

Art. 126 - Prelevamenti - Limiti di Utilizzo

1. In qualsiasi momento - salvo che per interruzioni del collegamento internet relativo all'Applicazione o per problematiche tecniche connesse con gli Sportelli Automatici e/o ai dispositivi necessari per la fruizione del servizio - il Cliente può avvalersi del servizio per prelevare somme dal Conto Corrente, purché entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta, o quelli successivamente concordati con la Banca, e comunque sempre entro il limite costituito dal Saldo Disponibile sul Conto Corrente. In caso di Conto Corrente cointestato il limite di utilizzo si intende unico, concorrendo al raggiungimento dello stesso tutte le singole operazioni di prelievo effettuate da ciascun cointestatario abilitato al servizio.

2. Sono consentiti al massimo 3 tentativi di imputazione codice OTP errato, dopodiché il codice OTP non è più utilizzabile e il Cliente, per effettuare un'operazione di prelievo, deve effettuare una nuova richiesta.

3. L'Ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca dopo che il Cliente ha manifestato il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo mediante la digitazione del codice OTP e del codice cliente. Successivamente a tale momento l'Ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca, che si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

Art. 127 - Ricezione ordini di prelevamento

1. Il Cliente prende atto che l'ordine di prelevamento eseguito in coerenza con i codici di accesso e con il codice OTP si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il Conto Corrente indicato dal Cliente. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di prelevamento in conformità con i codici di accesso e il codice OTP forniti dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.

Art. 128 - Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in Conto

1. Il Documento di Sintesi indica le condizioni economiche pattuite dalle parti e applicabili al servizio.

2. L'addebito in Conto delle operazioni compiute mediante il servizio viene eseguito, in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione.

3. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in relazione all'utilizzo del servizio. Ove la relativa operazione sia eseguibile, l'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni di prelievo effettuate con l'utilizzo del servizio di "prelievo cardless" in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea viene effettuato sempre in Euro. Per le operazioni effettuate in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, la conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e alle condizioni economiche tempo per tempo previste nel Documento di Sintesi.

4. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'utilizzo del servizio.

5. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al servizio sono e rimarranno a carico del Cliente.

Art. 129 - Disponibilità del Servizio Cardless

1. L'utilizzo del servizio è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno. La Banca si riserva la facoltà di modificare la disponibilità del servizio, avendo comunque cura di comunicarlo preventivamente al Cliente mediante apposite comunicazioni (ad es. telefoniche, posta elettronica o mediante avvisi sul Sito).

2. Il Cliente prende atto che il servizio di "prelievo cardless" potrebbe non essere disponibile presso gli ATM ubicati all'interno dei locali della Banca o per accedere ai quali sia comunque necessario utilizzare una carta di pagamento.

Art. 130 - Impossibilità a operare per cause non imputabili alla Banca

1. La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione.

Art. 131 - Modifiche al Servizio Cardless

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e/o le funzionalità del servizio dandone preventiva informazione al Cliente mediante apposita comunicazione sul Sito.

2. Parimenti la Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, nuove modalità e/o sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal servizio di "prelievo cardless", nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.

3. L'Applicazione, inoltre, potrà supportare servizi e contenuti di diversa natura che la Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e/o modificare in ogni modo, dandone tempestiva informazione al Cliente mediante apposita comunicazione sul Sito.

Art. 132 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente possa effettuare operazioni di "prelievo cardless" presso altri intermediari abilitati e, nello specifico, presso altri Sportelli Automatici non contraddistinti dal marchio della Banca (BPM), ancorché situati in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea.

2. Al riguardo, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo, modalità e tipologia delle operazioni consentite tramite altri intermediari abilitati. Il Cliente prende atto, inoltre, che l'effettuazione di operazioni tramite altri intermediari abilitati individuati ai sensi del presente articolo è riservata al Cliente stesso e non a terzi che abbiamo rapporti con il Cliente, salvo diversa ed espressa comunicazione della Banca.

3. La Banca comunica al Cliente, attraverso il Sito, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni) applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari

abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.

Art. 133 – Risoluzione

1. La Banca ha il diritto di risolvere (art. 1456 cod. civ.) il rapporto inerente il servizio (che pertanto si intenderà disattivato e inutilizzabile), dandone avviso al Cliente:

i) se la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;

ii) se la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del rapporto inerente al servizio o lo avrebbero consentito a condizioni diverse;

iii) se il Cliente non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 65 della Sezione V;

iv) in caso di illecito utilizzo del servizio.

La Banca comunicherà al Cliente per iscritto che intende avvalersi della presente clausola.

2. Resta inteso che l'estinzione del Conto Corrente in relazione al quale è stato attivato il servizio di "prelievo cardless" determina di diritto la risoluzione del rapporto inerente il servizio.

3. In caso di risoluzione, fermo che non potranno essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dall'utilizzo del servizio corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto.*** **

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ., nonché degli artt. 118 e 126-sexies del TUB, le seguenti clausole:

Art. 1 Definizioni (limiti di utilizzo FD e PEC);

SEZIONE I - NORME GENERALI: Art. 4 comma 3 (sostituzione nell'esecuzione dell'incarico); Art. 4, comma 4 (revoca dell'incarico); Art. 6 (modalità di invio delle comunicazioni); Art. 9, commi 1, 4, 5 e 6 (nomina, revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 10 comma 1 (estinzione del rapporto su richiesta di uno solo dei cointestatari); Art. 11 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art.12 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari); Art. 13 (Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte ed imputazione dei pagamenti); Art. 15 (clausola risolutiva espressa); Art. 16 (foro giudiziario competente); Art. 17, comma 4 (prove); Art. 18, comma 2 (cessione del contratto);

SEZIONE II - NORME GENERALI DEL SERVIZIO WEBANK: Art.19 (Ambito di Applicazione - rischi); Art. 20 (Conclusione ed efficacia del Contratto - operatività in caso di contestazione e in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire); Art. 21 (Il Servizio Webank - limitazioni); Art. 22 (Utilizzo del Servizio Webank - responsabilità); Art. 23 (Disponibilità del Servizio Webank -limiti, facoltà di sospensione/interruzione); Art. 25 (Rischi - responsabilità, prova); Art. 26 (Limiti operativi); Art. 28 (Customer Center - facoltà di sospensione/interruzione); Art. 29 (Utilizzo del Servizio in modalità Mobile Banking); Art. 30 (Phone Banking - facoltà di sospensione/interruzione, prova); Art. 31 (Informazioni finanziarie - rischi, responsabilità); Art. 32 (Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio); Art. 35 (Operazioni di informazione); Art. 36 (Spese e oneri fiscali);

SEZIONE III - CONTO CORRENTE : Art. 37, comma 2 (valuta pattuita); Art. 43 (capitalizzazione degli interessi ed oneri); Art. 44 (conto non movimentato); Art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 (approvazione delle comunicazioni periodiche); Art. 46 (modifica unilaterale delle condizioni); Art. 47 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 49 (recesso della Banca dal contratto di conto corrente e dalla convenzione d'assegno); Art. 50 (effetti del recesso); Art. 51 (Sconfimenti in assenza di fido); Art. 52 (Commissione di istruttoria veloce - eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca); Art.53 (Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati);

SEZIONE IV - DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE: Art. 55 (Remunerazione delle somme depositate nei sottoconti tecnici - autorizzazione alla Banca a prelevare dai sottoconti in caso di addebito che supera la disponibilità in conto corrente); Art. 57 (Depositi vincolati (con o senza facoltà di svincolo anticipato); Art. 58 (Svincolo anticipato - decadenze); Art. 60 (Liquidazione degli interessi sui depositi vincolati - decadenze in caso di estinzione del conto corrente e del deposito vincolato);

SEZIONE V - SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE: Parte Generale - Art. 62, comma 6 (Spese per recupero dei fondi); Art. 63, comma 2 (Spese per la comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato); Art. 65 (responsabilità in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto); Art. 66, commi da 1 a 3 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 66, comma 5 (Modifica tassi di interesse o cambio); Art. 67 (recesso dalla Sezione Servizi di pagamento e dai singoli servizi); Sottosezione A - Bonifico - Art. 72, comma 8 (limiti all'effettuazione di ordini di bonifico); Sottosezione B - Addebito SDD RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia: Art. 77 comma 8 (Addebito Sepa Direct Debit - esclusione della facoltà di rimborso per gli SDD finanziari e a importo prefissato); (Sottosezione C - Carta di debito internazionale - Art. 89. Operazioni di pagamento di pedaggi autostradali - FASTPay; Art.90(Servizio di SMS Alert); Art. 91(Erogazione dei servizi Bancomat/Pagobancomat); Art. 92 (Rapporti con Esercenti convenzionati); Art. 94 (Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in conto); Art. 98 (Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti); Art. 99 (effetti del recesso); Art. 100 (Risoluzione); Art. 101 (Facoltà della Banca di bloccare la Carta); Art. 102 (Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta); Art. 104 (Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto); Art. 105 (Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate); Art. 106 (Mancata o inesatta esecuzione di un'operazione); Sottosezione D - Servizio DailyPay - Art. 107, comma 2 (Sostituzione delle condizioni applicabili al Servizio DailyPay precedentemente sottoscritte); Art. 108. Utilizzo del Servizio DailyPay in modalità mobile banking; Art.110. Attivazione del Servizio DailyPay; Art. 111. Trasferimento e ricezione di fondi mediante il Servizio DailyPay; Art. 112. Disattivazione e riattivazione del Servizio DailyPay; Art.113 Tempi di esecuzione, data valute e disponibilità delle Operazioni di pagamento tramite il Servizio DailyPay; Art. 114. Sistema di Identificazione e Sicurezza; Art.115. Limiti di Utilizzo; Art. 116 Condizioni economiche e autorizzazione all'addebito degli oneri derivanti dal Servizio DailyPay; Art. 118. Modifiche al Servizio DailyPay; Art. 119 Risoluzione; Art. 120 Rinvio. Sottosezione E - Servizio di "Prelievo Cardless" Art. 125 (codici di accesso al servizio e codice OTP); Art. 126, comma1 (Prelevamenti - Limiti di Utilizzo - utilizzo del servizio in caso di conto cointestato); Art. 127 (ricezione ordini di prelievamento); Art. 128 (condizioni economiche e autorizzazione all'addebito in conto); Art. 130 (impossibilità a operare per cause non imputabili alla banca); Art. 131(modifiche al servizio); Art. 132(esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati);Art.133(risoluzione).